

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

8.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1994

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Testo unificato del disegno e delle proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> , (gruppo forza Italia) <i>Relatore ff.</i> .....	197, 198, 204, 206 207, 208, 209, 210, 211, 213, 215 216, 217, 219, 220, 221, 224, 225
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1033);		Azzano Cantarutti Luca (gruppo lega nord) .....	200, 210, 211, 212
Simeone ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari (759);		Baresi Eugenio (gruppo CCD) .....	222
Finocchiaro Fidelbo ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa (988);		Basile Emanuele (gruppo lega nord) .	209, 210 212, 218, 222
Saraceni ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute (1005);		Bonito Francesco (gruppo progressisti-federativo) .....	206
Grimaldi ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (1007);		Broglia Gian Piero (gruppo forza Italia) ...	231
Milio: Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari (1203) .....	197	Contestabile Domenico, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	198, 207
		Della Valle Raffaele (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> ....	198, 200, 205, 207, 208, 210, 211 212, 213, 214, 216, 220, 221, 224, 225
		Di Lello Finuoli Giuseppe (gruppo progressisti-federativo) .....	202, 212

## XII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1994

PAG.	PAG.
Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo) ..... 198, 204, 207, 208 209, 215, 217, 218, 224	Simeone Alberto (gruppo alleanza nazionale-MSI) ..... 204, 210, 212, 213
Fragalà Vincenzo (gruppo alleanza nazionale-MSI) ..... 200, 209, 211, 214, 215 219, 220, 221, 222, 223, 224	Stajano Ernesto (gruppo misto) . 208, 213, 223
Garra Giacomo (gruppo forza Italia) ..... 209, 211, 222	<b>Sostituzioni:</b>
Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .... 203, 206, 208, 218, 224	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> ..... 197
Marino Giovanni (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ..... 198, 208, 216,	<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>
Paggini Roberto (gruppo misto) ..... 205, 212	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> ..... 197
Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo) ..... 201, 218, 221	<b>ALLEGATI:</b>
	Allegato 1: articoli da 14 a 22 del testo unificato) ..... 197
	Allegato 2: emendamenti presentati agli articoli da 14 a 22 del testo unificato ..... 233

**La seduta comincia alle 15,35.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Parenti e Saraceni sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Palumbo e Bonito.

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1033); e delle proposte di legge Simeone ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari (759); Finocchiaro Fidelbo ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa (988); Saraceni ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute (1005); Grimaldi ed altri: Modifiche**

**alla disciplina della custodia cautelare (1007); Milio: Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari (1203).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del testo unificato del disegno di legge: « Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Simeone ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari »; Finocchiaro Fidelbo ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa »; Saraceni ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute »; Grimaldi ed altri: « Modifiche alla disciplina della custodia cautelare »; Milio: « Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari ».

Ricordo che nella seduta del 6 dicembre scorso la Commissione ha deliberato di accantonare il seguito della discussione dell'articolo 10 del testo unificato e la votazione degli identici emendamenti Finocchiaro Fidelbo 10.3 e Mattarella 10.5, nonché dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 10.4. Ricordo inoltre che nella seduta del 7 dicembre scorso sono stati votati gli emendamenti presentati agli articoli 12 e 13, mentre alla votazione di tali articoli si dovrà procedere una volta acquisito il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Ricordo altresì che gli altri articoli ed emendamenti oggi esaminati saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 10.3 e 10.4 e Mattarella 10.5, sui quali il relatore ed il Governo avevano espresso parere contrario.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Signor presidente, ritiro i miei emendamenti 10.3 e 10.4.

**PRESIDENTE.** Poiché i presentatori dell'emendamento Mattarella 10.5 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Ricordo che potremo passare alla votazione dell'articolo 10, con le modifiche apportate, dopo aver acquisito il prescritto parere della Commissione affari costituzionali.

Passiamo all'esame dell'articolo 14 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore ad esprimere il suo parere su tali emendamenti.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Poiché l'emendamento Fragalà 14.7 è volto esclusivamente a sostituire la parola « che » con « la quale », ritengo di poter accogliere tale modifica di carattere prettamente lessicale.

Invito il Governo a ritirare l'emendamento 14.1 poiché risulta identico alla nostra proposta.

Quanto all'emendamento Fragalà 14.6, la novità in esso contenuta è rappresentata dall'inserimento del seguente periodo: « Nei casi di particolare complessità, il tribunale, se l'imputato ne ha fatto istanza all'atto della presentazione della richiesta di riesame o successivamente, può adottare la decisione nel termine di 30 giorni ». Peraltro, pur concordando con le ragioni che hanno indotto alla presentazione di tale proposta di modifica perché consentire un tempo più ampio al GIP, peraltro su richiesta di parte, al fine di poter meglio valutare una determinata situazione,

significa rispettare il sistema garantista, per una serie di ragioni invito i presentatori dell'emendamento Fragalà 14.6 a ritirarlo.

Esprimo, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Simeone 14.2 che fornisce ulteriori precisazioni, aggiungendo alla fine del comma 3 le parole: « nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini ».

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 14.3 e Saraceni 14.4 e parere favorevole sull'emendamento Simeone 14.5, trattandosi di un'ulteriore precisazione che ritengo molto importante; si prevede infatti il divieto di emettere ordinanza di custodia cautelare fondata sulle stesse ragioni di quella dichiarata inefficace.

**PRESIDENTE.** Onorevole Della Valle, le pongo un problema. Lei ha espresso parere favorevole sull'emendamento Fragalà 14.7, teso a sostituire il comma 3 dell'articolo 14. Pertanto l'emendamento Simeone 14.2, ove approvato, andrebbe in coda a questa nuova formulazione.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati all'articolo 14.

**DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento Fragalà 14.7. Ritiro l'emendamento del Governo 14.1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Simeone 14.2 e sull'emendamento Fragalà 14.6. Sono invece contrario agli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 14.3 e Saraceni 14.4. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento Simeone 14.5.

**GIOVANNI MARINO.** Ritengo che l'articolo 14, nel testo elaborato dal Comitato ristretto, affronti molto bene alcuni problemi che si ponevano in precedenza relativamente all'articolo 309 del codice di procedura penale. Vi sono infatti modifiche molto importanti, tese soprattutto ad eliminare taluni equivoci e a fornire una più corretta interpretazione dell'istituto

del riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

Per esempio il comma 3-bis, del quale l'articolo 14 del testo del Comitato ristretto prevede l'inserimento, così recita: « Nel termine previsto dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3 ». Mi sembra che tale disposizione sia molto importante, perché soltanto nel momento in cui si ha il colloquio con l'indagato, il difensore è nella piena possibilità di stabilire se proporre o meno la richiesta di riesame. Si tratta di una modifica opportuna.

Altrettanto opportuna è la nuova formulazione del successivo comma 4: « La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 ». La Commissione sa come relativamente alla possibilità di presentare la richiesta di riesame presso la cancelleria del tribunale competente fossero sorte grosse questioni, perché una parte della giurisprudenza riteneva che la richiesta di riesame potesse essere presentata nelle forme previste dagli articoli 582 e 583, cioè presso la cancelleria della pretura in cui il difensore si trova, mentre altre sentenze sostenevano esattamente il contrario. Questa incertezza creava serie preoccupazioni. Ben venga, dunque, questa modifica, tesa a risolvere tali questioni e ad introdurre una norma inequivocabile.

Mi sembra altrettanto interessante quanto previsto al comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, così come modificato dall'articolo 14 del testo del Comitato ristretto: « Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1 ». Nel testo del codice di procedura penale attualmente in vigore si parla invece soltanto del giorno successivo, termine che in realtà non veniva quasi mai rispettato, almeno in base all'esperienza quotidiana

di ognuno di noi. Ciò comportava uno spostamento dei famosi dieci giorni (termine perentorio, questo) affinché il tribunale potesse emettere la decisione. Con la nuova disposizione si concede più tempo all'autorità procedente per trasmettere gli atti al tribunale per il riesame, ma ciò serve a far sì che gli atti vengano inviati nella maniera più completa possibile e che il tribunale sia posto nelle condizioni di decidere più adeguatamente. La nuova disposizione è importante perché il termine di perdita di efficacia del provvedimento impugnato scatta anche quando non sono rispettati questi termini, cioè se entro cinque giorni non vengono inviati gli atti anche in questo caso il tribunale può stabilire l'inefficacia del provvedimento impugnato. Infatti il nuovo testo del comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale così dispone: « Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta del riesame non interviene entro il termine prescritto ovvero, per qualsiasi causa, ne è dichiarata la nullità, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia ». È interessante questo richiamo al comma 5, cioè ai cinque giorni che sono stati fissati.

Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento Simeone 14.2, teso ad aggiungere al comma 3 le parole « nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini », per offrire al tribunale elementi sufficienti ai fini della decisione.

Devo dire con molta sincerità che mi lascia molto perplesso l'emendamento Fragalà 14.6, nel punto in cui si dice: « Nei casi di particolare complessità il tribunale, se l'imputato ne ha fatto istanza all'atto della presentazione della richiesta di riesame o successivamente, può adottare la decisione nel termine di trenta giorni ». Le spiegazioni che sono state fornite su questo punto dal collega Fragalà sono certamente interessanti, ma non mi convincono per il fatto che potrebbero creare una serie di problemi per la difesa e per il tribunale. Per esempio, facciamo il caso di più imputati dello stesso reato assistiti da di-

versi difensori: un difensore può ritenere che sia necessario presentare questa richiesta e il tribunale, limitatamente a quell'indagato, può decidere entro trenta giorni, per gli altri deve invece decidere entro dieci giorni. Può peraltro verificarsi che il tribunale per un indagato per il quale può decidere entro trenta giorni adotti una decisione e per gli altri una decisione diversa.

Si tratta di conseguenze che occorre senz'altro evitare e a tal fine mi pare molto più organica la sistematica dell'articolo 14. Mi dichiaro allora favorevole all'articolo 14 così come formulato dal comitato ristretto, con l'integrazione contenuta nell'emendamento Simeone 14.2 per quanto riguarda la trasmissione degli atti successivamente raccolti dal pubblico ministero.

VINCENZO FRAGALÀ. Il collega Marino ha perfettamente ragione. L'alternativa è che io ritiri l'emendamento o che il relatore presenti un subemendamento che preveda che in caso di pluralità di imputati la domanda deve essere congiunta.

LUCA AZZANO CANTARUTTI. Il problema effettivamente sussiste là dove vi sia una pluralità di imputati, ma potrebbe essere superato riformulando l'emendamento nel senso che in caso di particolare complessità il tribunale, se gli imputati congiuntamente ne hanno fatto istanza, provvede entro trenta giorni; diversamente, qualora manchi l'unanimità, anche a causa di uno solo tra molti imputati, il tribunale procede nel termine ordinario. Va tenuto conto che i casi di particolare complessità coincidono normalmente con quelli in cui vi è un numero elevato di imputati.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Con l'imputato latitante come si fa? È meglio che l'emendamento venga ritirato, altrimenti si entra in una casistica infinita.

LUCA AZZANO CANTARUTTI. Preciso che la mia proposta tendeva solo a superare un'impasse.

Riteniamo di particolare rilevanza e manifestiamo il nostro apprezzamento su tutti gli emendamenti che prendono in considerazione gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. Per esempio, gli emendamenti Simeone 14.2 e Finocchiaro Fidelbo 14.3 si ispirano alla tesi per la quale anche il giudice, e non solo il difensore, deve farsi parte diligente nel venire incontro alle giuste esigenze di difesa dell'imputato.

Esprimiamo il nostro apprezzamento anche per l'emendamento Simeone 14.5, perché sappiamo che la reiterazione di ordinanze di custodia cautelare era molto frequente, anche se ciò contrastava con lo spirito della legge.

VINCENZO FRAGALÀ. Desidero richiamare l'esigenza fondamentale che si vuole salvaguardare con l'emendamento 14.6, il quale consentirebbe, nei casi di particolare complessità, quando l'imputato ne faccia istanza, di adottare la decisione da parte del tribunale nel termine di 30 giorni. Spesso, infatti, vengono depositati al tribunale della libertà procedimenti corredati da migliaia di cartelle di documentazione; il tribunale, essendo oberato anche del lavoro dibattimentale, è costretto, il più delle volte, a decidere senza neppure leggere, o leggendo superficialmente, quei documenti. Fornire pertanto un termine più ampio al tribunale per la decisione può essere un criterio utile ai fini dell'esigenza difensiva di approfondimento. Del resto la *ratio* del riesame di cui all'articolo 309 è proprio quella di consentire l'approfondimento, da parte di un giudice diverso, collegiale, dei temi dell'accusa. Può accadere, ripeto, che il tribunale non ne abbia il tempo perché il procedimento è particolarmente complesso e la mole della documentazione è notevole; pertanto, potrebbe essere utile, sulla base delle esigenze difensive dell'imputato, concedere un termine più lungo.

Tuttavia, poiché il relatore ha manifestato perplessità, dopo aver offerto alla riflessione dei colleghi questa esigenza, obiettiva ed avvertita in tutti i tribunali

della libertà d'Italia, ritiro il mio emendamento 14.6.

FELICE SCERMINO. Ritengo che questa sia la soluzione migliore, anche se sarebbe stato utile soddisfare l'esigenza oggettiva di garanzia contenuta nell'emendamento Fragalà 14.6. Effettivamente il tribunale per il riesame ha funzionato molto meno di quanto avrebbe potuto proprio per i termini che a volte sono giugulatori per procedimenti particolarmente carichi di carte, di allegati, di documenti da esaminare.

Concordo inoltre con l'emendamento Fragalà 14.7 nonché con l'emendamento 14.1 del Governo, che trovo idoneo a determinare la necessaria completezza di notizie che fa carico al pubblico ministero di fornire al GIP o al tribunale per il riesame quando è necessario emettere un provvedimento che riguarda la libertà personale. Preciso che la mia ottica è quella di parte ufficio pubblico e non di parte al quadrato, come di solito si dice per il pubblico ministero.

Per quanto riguarda l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 14.3, presentato da alcuni miei colleghi di gruppo, non sono ad esso particolarmente affezionato, tant'è vero che non l'ho sottoscritto. Sottolineo tuttavia la necessità che gli uffici del giudice dispongano dei mezzi opportuni. Molto spesso, infatti, i poveri ausiliari del giudice trascorrono giornate intere facendo fotocopie: quando il processo è semplice, è facile trasmettere gli atti, ma quando esso è complesso tutto si complica, quindi il ministero dovrebbe farsi carico di dotare in maniera adeguata gli uffici giudiziari. Quando i termini sono stretti, infatti, è davvero necessario correre per far passare le carte da un ufficio all'altro. Bisogna inoltre considerare che anche durante la fase successiva del procedimento l'ufficio del pubblico ministero può aver bisogno di continuare a disporre degli atti, per cui è necessario ricorrere alla fotocopiatura di molti documenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Saraceni 14.4, desidero far rilevare che il comma 10 della novella contenuta nel te-

sto unificato dispone quanto segue: « Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta del riesame non interviene entro il termine prescritto ovvero, per qualsiasi causa, ne è dichiarata la nullità, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia ». Ebbene, l'ultima parte della disposizione è veramente esplosiva; mentre, infatti, in relazione agli elementi da porre a sostegno dell'ordinanza di custodia cautelare, nelle circostanze specificamente precisate abbiamo previsto la conseguenza della nullità assoluta, quindi non sanabile, per cui l'accertamento della nullità fa saltare anche l'ordinanza, nel caso di specie si fa riferimento a « qualsiasi causa », cioè anche ai casi di nullità relativa, quali quelli previsti dall'articolo 292 del codice di procedura penale. In tal modo verrebbe soppiantato *tout court* il potere (riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza, fin dalle prime applicazioni del nuovo codice di procedura penale), del tribunale per il riesame, integrativo e sostitutivo dell'ordinanza custodiale che presentasse un vizio comportante una nullità di questo tipo. È proprio a fronte di questo potere che, in sede di Comitato ristretto, fu affacciata la tesi di fare riferimento alla nullità assoluta ed insanabile: approvando la disposizione del testo unificato, ogni forma di nullità farebbe invece saltare l'ordinanza, senza tener conto dei poteri del tribunale per il riesame.

Sottopongo, pertanto, al relatore l'opportunità di sostituire le parole « per qualsiasi causa » con le seguenti: « nei casi di nullità assoluta », altrimenti finiremmo, ripeto, per confiscare al tribunale per il riesame un potere che gli è ormai pacificamente riconosciuto.

Desidero, infine, sollevare alcuni rilievi in ordine all'emendamento Simeone 14.5. Personalmente, sono contrario all'impostazione di tale emendamento: poiché, infatti, nel testo unificato, all'articolo 14, comma 3, capoverso 10, si prevede l'inefficacia dell'ordinanza anche in relazione alla violazione dei termini previsti per la trasmissione o per l'emissione degli atti, non vedo

perché non si potrebbe emettere un'ordinanza di custodia cautelare basata sulle stesse ragioni di fatto addotte precedentemente, nei casi in cui, per esempio, la causa dell'inefficacia non sia collegata alla motivazione, ma all'inosservanza dei termini. Per di più, anche per quanto riguarda le ragioni, dobbiamo distinguere tra la motivazione in senso tecnico ed in senso letterale, perché i motivi di fatto possono essere identici, ma gli argomenti dedotti possono non essere sufficienti: dobbiamo infatti tener conto che abbiamo collegato alcune nullità assolute alla mancata indicazione di circostanze di fatto che rientrano nell'economia della motivazione intesa come atto, ma non nell'indicazione dei singoli motivi posti a sostegno della decisione. Per fare un esempio, se parlo di pericolo di fuga devo indicare le circostanze specifiche, altrimenti l'ordinanza risulta viziata; in tal caso, quando la ripeterò, dovrò sempre parlare di pericolo di fuga, integrando le motivazioni che avevo addotto, ma non sostituendo una ragione ad un'altra, conseguenza che deriverebbe dall'accoglimento dell'emendamento in questione. Per le ragioni espresse, preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento Simeone 14.5.

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. Signor presidente, faccio mio l'emendamento Fragalà 14.6, ritirato dai presentatori. Inviterei, semmai, il relatore ad includerlo nel testo, riformulandolo in modo più appropriato. Credo, infatti, che si imponga la necessità di dilazionare il riesame in relazione ai procedimenti complessi.

Ritengo che tale emendamento sia frutto di una ragionata esigenza processuale. Si potrebbe tuttavia, dicevo, riformularlo nel senso di prevedere che il termine di trenta giorni valga per tutti i coimputati, nel momento in cui viene presentata la domanda anche da uno solo di essi. Ritengo, ripeto, che la dilazione sia necessaria, specialmente se vogliamo che il tribunale della libertà non si appiattisca: parliamo sempre di impedire l'appiattimento, ma poi rischiamo di fomentarlo noi stessi, prevedendo un termine perentorio

di dieci giorni, che potrebbe essere del tutto insufficiente in relazione a processi particolarmente complessi.

Esprimo la mia posizione nettamente favorevole all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 14.3. Credo che, una volta tanto, ci si debba anche far carico delle esigenze degli uffici. Nel caso di specie, colleghiamo una nullità non ad una inattività dell'autorità giudiziaria, ma ad un'eventuale e possibile incapacità degli uffici a trasmettere gli atti nei termini dovuti. Anche qui, chi ha esperienza in materia sa che di fronte a processi estremamente complessi, con centinaia se non migliaia di documenti processuali (che, tra l'altro, non possono essere trasmessi integralmente, perché spesso l'autorità inquirente non può privarsi delle carte processuali in attesa che il tribunale della libertà proceda al riesame), collegare l'effetto della nullità ad un'eventuale impossibilità dell'ufficio di procedere entro i termini renderebbe eccessivamente gravoso il lavoro degli uffici stessi. Una simile previsione finirebbe per essere fonte di molti guai, di rapporti disciplinari e così via, insomma di problemi che non possiamo essere noi a creare, specie con una legge che, invece, si prefigge lo scopo di semplificare.

In relazione all'emendamento Saraceni 14.4, mi richiamo a quanto è stato detto dal collega Scermino, poiché anch'io ritengo che con la disposizione del testo unificato, che fa riferimento a qualsiasi tipo di nullità, si finisca per travolgere l'istituto stesso del giudice del riesame.

Infine, l'emendamento Simeone 14.5 inserisce, a mio avviso, un elemento equivoco che non semplifica affatto la normativa. La stessa espressione « sulle stesse ragioni » è fortemente equivoca. A tale proposito mi rifaccio a quanto affermato dal collega Scermino, nel senso che le ragioni possono essere le stesse proprio perché può esservi stato un errore nella motivazione, ovvero la mancata esplicitazione di certi elementi, tuttavia inserire un divieto fondato su un'espressione lessicale equivoca e amplissima come quella prevista mi sembra controproducente e fonte di enormi contrasti in sede di esecuzione.



Preannuncio pertanto, a nome del gruppo progressisti-federativo, il voto contrario sull'emendamento Simeone 14.5.

TULLIO GRIMALDI. Ero riuscito a convincere l'onorevole Fragalà a ritirare l'emendamento 14.6, ma me lo vedo riproposto dall'onorevole Di Lello. Concordo che quella prospettata rappresenti un'esigenza per i processi complessi, ma attraverso quell'emendamento introdurremmo in ordine alla dilazione del termine per la decisione concernente il riesame dell'ordinanza, il principio del doppio binario che francamente ritengo inopportuno. Questo principio potrebbe creare difficoltà sia nel caso di una pluralità di imputati (quindi dovrebbe essere formulato diversamente), sia da parte della stessa accusa che potrebbe avere interesse ad una rapida definizione della decisione sul riesame. Sono pertanto nettamente contrario a questo emendamento; d'altra parte lo stesso presentatore lo aveva ritirato, probabilmente proprio sulla base di tali considerazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento Simeone 14.2, abbiamo già detto che bisogna esaminare tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini, però siamo sempre sul piano di un processo di parti, quindi deve essere il difensore a doversi fare parte diligente nel presentare gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini, i quali devono essere valutati dal tribunale; non vedo perché ciò debba porsi a carico dell'autorità giudiziaria. Senza contare, poi, che rimane l'equivoco di quali siano gli elementi a favore e contro; il giudice che procede, infatti, potrebbe anche ritenere che alcuni elementi non siano a favore, per cui non li trasmette. Esprimo quindi forti perplessità in ordine all'emendamento Simeone 14.2.

Anche l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 14.3 mi lascia perplesso. Ritengo, infatti, debba essere mantenuto il termine di 5 giorni per la trasmissione degli atti. Rispetto alla custodia cautelare, sono proprio i termini che danno garanzia alla persona sottoposta alle indagini; se gli atti non vengono trasmessi entro quei termini,

è chiaro che il provvedimento di custodia cautelare deve decadere.

Non concordo, inoltre, sull'emendamento Saraceni 14.4, rispetto al quale mi chiedo quale senso abbia una riforma attuata in questi termini. A tale proposito, ricordo che vi è stata sull'argomento una pronunzia della Corte di cassazione a sezioni unite, con una interpretazione che a mio avviso doveva essere corretta perché nettamente errata sul piano tecnico e nell'impianto complessivo. Sul piano pratico, infatti, accadeva che un procedimento dinanzi al tribunale per il riesame delle misure cautelari, si presentasse con una nullità palese, dal momento che non era stato avvisato il difensore, quindi la persona sottoposta ad indagine e in stato di detenzione non era stata assolutamente difesa. A seguito del ricorso alla Cassazione, quest'ultima annullava l'ordinanza, però con rinvio, e non veniva disposta la scarcerazione, per cui quella persona restava in carcere. Invece, la nullità, che naturalmente andava fatta valere, deve condurre inevitabilmente alla decadenza di tutto il procedimento, che deve essere perfetto; una dichiarazione di nullità, che infici il procedimento, deve restituire lo stato di libertà. D'altra parte non si può fare distinzione tra nullità assoluta e nullità relativa perché anche quest'ultima, pur con diversa disciplina, una volta rilevata e dichiarata, rende l'atto inefficace. Mi sembra che questo sia un modo per restituire la procedura al suo esatto valore.

Non concordo neppure sull'emendamento Simeone 14.5 perché ritengo che in ordine al divieto di emettere ordinanza di custodia cautelare, a parte la difficoltà di valutare se le ragioni siano o meno le « stesse », sarebbe facile aggirare il divieto con motivazioni diverse. L'emendamento è volto ad introdurre, in una fase incidentale, una sorta di preclusione, o di inammissibilità, che non sono assolutamente previste nel codice di procedura penale sotto alcun'altra forma; in sostanza, non esiste una forma di preclusione, nella fase incidentale, per un atto che viene respinto. In caso contrario, dovremmo introdurre il divieto, inammissibilità o preclusione, an-

che per le istanze della persona sottoposta ad indagine: un'istanza di revoca di una misura di custodia cautelare in carcere, una volta respinta, non potrebbe più essere riproposta per le stesse ragioni, il che non avviene. Per tutti i provvedimenti nelle fasi incidentali non esiste, ripeto, *preclusione processuale o inammissibilità*; nulla vieta una riproposizione da parte del pubblico ministero, in quel caso la richiesta va riesaminata, quindi può essere accolta o rigettata, ma introdurre un divieto, che poi diventa una forma di inammissibilità o di preclusione processuale, mi sembra una forzatura che altera l'intero equilibrio del sistema.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole Simeone, che invito alla concisione. Credevo che l'articolo 14 fosse di tutto riposo, invece vedo che solleva numerosi problemi.

ALBERTO SIMEONE. Sarò telegrafico, presidente. L'articolo 14 non è di tutto riposo in quanto sta suscitando polemiche notevoli per una interpretazione a mio avviso assolutamente strumentale.

Ci troviamo in una fase in cui il difensore dispone davvero di pochi elementi, quindi non è neppure in grado di aggiungere altri al fine di poter rappresentare il proprio assistito nel migliore dei modi. Ecco perché il pubblico ministero, che in quella fase è davvero il *dominus*, può e deve aggiungere gli ulteriori elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. Per tale ragione raccomando l'approvazione dell'emendamento 14.2.

Per quanto attiene invece all'emendamento 14.5, di cui sono cofirmatario, ritengo che anche in omaggio al principio della certezza del diritto non possiamo, nel momento in cui viene emessa un'ordinanza di custodia cautelare, ritenere che quell'ordinanza non possa essere riproposta qualora vi siano delle ragioni tali da farla dichiarare inefficace. Dico questo soprattutto in omaggio - ripeto - a quella certezza del diritto che dovrebbe in ogni caso, e comunque, informare qualsiasi norma giuridica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fragalà 14.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento del Governo 14.1 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Simeone 14.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Fragalà 14.6, fatto proprio dall'onorevole Di Lello Finuoli.

(È respinto).

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Intervengo per sottoporre ai colleghi una riflessione già effettuata dall'onorevole Di Lello e che io intendo ribadire. Con questo testo stiamo introducendo una inefficacia della misura coercitiva non dipendente dall'attività del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, ma semplicemente collegata al trascorrere inutile del termine dei cinque giorni, quindi collegata ad una omissione, ad un ritardo rispetto all'adempimento materiale, che ovviamente è di spettanza non dell'autorità giudiziaria ma degli uffici di cancelleria del tribunale.

Nell'attuale situazione di organizzazione degli uffici, soprattutto di quegli uffici nei quali il carico di lavoro, anche soltanto di duplicazione degli atti - come ha poc'anzi ricordato l'onorevole Basile - è così ingente, vi pare possibile e normale dichiarare inefficace una misura coercitiva (che può colpire anche un soggetto per il livello di pericolosità, per il livello di gravità degli indizi raccolti, per il livello di gravità del fatto per il quale è indagato, per esempio un imputato in un processo di mafia) perché il cancelliere non è riuscito entro il termine di cinque giorni a duplicare gli atti o a trasmetterli, o peggio perché vi è stato un cancelliere infedele?

Francamente non solo noto l'eccentricità, la stravaganza di una sanzione di questo genere, collegata ad un adempimento materiale che non sia proprio del-

l'attività giurisdizionale, ma trovo anche che le ricadute di una misura di questo genere sull'attività di alcuni grossi tribunali sarebbero assolutamente sproporzionate rispetto al fine. Su questo voglio ragionare serenamente, colleghi. Capisco le argomentazioni di Grimaldi, il quale sostiene la necessità di prevedere un termine, una sanzione; ma questo può valere per l'attività del giudice, mentre non può valere rispetto ad adempimenti materiali che devono, o possono, o potrebbero richiedere tempi più lunghi. Poniamo il caso di un personaggio particolarmente pericoloso, sul quale gravano indizi molto rilevanti per un fatto di estrema gravità, il quale viene scarcerato perché gli atti non vengono trasmessi in tempo, per qualunque ragione possiamo immaginare (quindi anche per ragioni che possono addirittura « trasbordare » nell'illecito). Un attimo di freddezza, un attimo di concretezza, di riflessione ci dovrebbe indurre ad espungere dal testo questa parte del comma 10 dell'articolo 309.

Al di là di questo, mi permetto di suggerire al relatore un'altra modifica, per una più facile, più dignitosa e migliore scrittura della norma: l'avverbio « immediatamente », contenuto nel comma 3 dell'articolo 14, capoverso 10, e presente anche nell'attuale testo del codice, francamente non ha senso. Nel nostro sistema non esiste una perdita di efficacia che arrivi immediatamente, o subito dopo, o un minuto prima.

Invito infine i colleghi ed il relatore a svolgere un'ulteriore riflessione sul nostro emendamento 14.3, sulle ragioni che abbiamo esposto, perché le conseguenze che potrebbero derivare dal mancato accoglimento del nostro emendamento mi sembrano in gran parte non prevedibili e, per la parte in cui sono prevedibili, sicuramente esuberanti rispetto al fine che ci siamo prefissi e che abbiamo già parzialmente raggiunto ponendo un termine di cinque giorni laddove il codice non prevedeva alcun termine.

ROBERTO PAGGINI. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Finoc-

chiaro Fidelbo e preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 14.3.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Accogliendo il suggerimento dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, preannuncio la presentazione di un emendamento teso a sopprimere la parola « immediatamente » al comma 3, capoverso 10, dell'articolo 14.

Vorrei esprimere un'osservazione concernente la declaratoria di nullità da noi invocata in ordine al mancato rispetto del termine di cinque giorni. In sostanza, faremmo dipendere la declaratoria di nullità non tanto da un adempimento posto in essere dall'autorità giudiziaria, quanto piuttosto da un inadempimento posto in essere da un ausiliario o da un collaboratore dell'autorità giudiziaria. Credo che il discorso non valga. Per tutti i termini che prescrivono qualche adempimento, poi di fatto l'adempimento viene espletato da altre persone. Per esempio, anche il difensore ha un termine entro il quale deve depositare materialmente l'impugnazione; chiaramente quest'ultima può essere depositata, per esempio, da un sostituto che arriva in ritardo. Eppure il legislatore nonostante tutto pone dei termini ben precisi. È chiaro che materialmente sarà il segretario o chi per esso a curare l'estrazione delle copie, ma la responsabilità è dell'ufficio del pubblico ministero, il quale sa che entro cinque giorni deve predisporre il materiale. Del resto, non dimentichiamo che il materiale è già predisposto, perché il pubblico ministero, nel momento in cui si accinge a richiedere l'ordinanza di custodia cautelare, già pone in essere una fascicolazione. In quel momento si tratta soltanto di procedere non ad una, ma a due fascicolazioni: una sarà quella del GIP, l'altra sarà, sia pure a futura memoria, l'eventuale fascicolazione che servirà al pubblico ministero se sarà proposta una impugnazione. In sostanza i fascicoli sono pressoché identici, non vi sono molte diversità.

In questo senso (del resto ne avevamo già parlato in sede di Comitato ristretto) riteniamo che il termine perentorio - e non già ordinatorio - di cinque giorni sia

l'unica sanzione prevedibile, cioè la sanzione che induce una volta per sempre il pubblico ministero a rispettare questo termine. Diversamente (lo constatiamo tutti i giorni) talvolta il pubblico ministero, in mancanza di questa perentorietà, evita il rigore ed il regime dell'impugnazione e prende tempo, come si suol dire, perché poi dopo 15 o 20 giorni deposita gli atti, magari colmando le lacune esistenti; quindi arriva al tribunale del riesame con un fascicolo riveduto e corretto, contenente quegli elementi che allora non conteneva, e pertanto può sanare eventualmente a posteriori una situazione probatoria che in realtà era invece difettosa nel momento in cui veniva emessa l'ordinanza di custodia cautelare.

Era stato questo lo spirito che aveva contraddistinto l'imposizione di un termine perentorio. In questo senso insisto per il mantenimento di quel termine.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 14.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Come preannunciato, il relatore ha presentato l'emendamento 14.8, pubblicato in allegato. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Saraceni 14.4.

**FRANCESCO BONITO.** Mi limito a rendere una breve dichiarazione di voto aggiungendo poche osservazioni a quelle che sono state svolte dal collega Scermino, alle quali mi richiamo.

Ricordo a me stesso che c'è un principio generale della scienza processualistica in forza del quale ogni gravame in appello ha un effetto devolutivo. Ciò vale come regola generale salvo deroghe che devono essere previste esplicitamente dalla legge. Con il comma 10, invece, si strozza l'effetto devolutivo, come ha egregiamente osservato il collega Scermino: è una scelta che compiamo e della quale dobbiamo essere consapevoli.

Rilevo però che rispetto al testo base, che una volta tanto era semplice e chiaro, rischiamo di pasticciare le norme, forse per la fretta con la quale lavoriamo e senz'altro al di là delle nostre intenzioni. Comunque, visto e considerato che anche questo emendamento sarà quasi sicuramente bocciato e quindi passerà la deroga all'effetto devolutivo del gravame, sottolineo l'incongruenza che si verrebbe a creare tra il comma 10 del nuovo testo novellato e il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale che sancisce a chiare lettere l'effetto devolutivo stesso. Infatti, andiamo a dire « (...) ovvero, per qualsiasi causa, ne è dichiarata la nullità, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia », però manteniamo il comma 9, seconda parte, che è del seguente tenore: « Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso ». Quindi, lasciamo intatto il comma 9 (ragionevolmente, dico io) e poi modifichiamo nel senso detto il comma 10, rispetto ad un testo base che — torno a ripeterlo — merita consenso per la semplicità del disposto normativo e per la sua logicità nell'ambito del sistema.

**TULLIO GRIMALDI.** Mi pare che qui non si sia tenuta presente l'esatta portata di questa norma. La nullità riguarda non l'articolo 309, comma 9, ma gli argomenti sulla base dei quali è stato emesso il provvedimento. Il tribunale può adottare una motivazione diversa e confermarla o revocarla. Qui si tratta di nullità che si sono verificate sulla base dell'articolo 291, cioè per tutti quelli che abbiamo ritenuto elementi indispensabili dell'ordinanza di custodia cautelare e del procedimento che si svolge in conseguenza. Una nullità di questo genere travolge il procedimento e quindi l'atto che ha imposto la misura della custodia cautelare in carcere. Questa nullità deve avere come conseguenza l'inefficacia del provvedimento, conseguenza che fino ad oggi non c'era perché gli an-

nullamenti comportavano la permanenza della misura della custodia cautelare e soltanto l'annullamento con il rinvio degli atti (questo si verificava proprio nel passaggio dal tribunale del riesame alla Corte di cassazione), non escludendo la possibilità di rifare il procedimento nonostante ci fosse stata una nullità di carattere assoluto. Infatti, questo è stato disposto anche nel caso di mancato avviso al difensore nominato, al difensore di fiducia.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Propongo una sospensione della seduta in modo da valutare effettivamente la portata dell'emendamento Saraceni 14.4.

**PRESIDENTE.** In assenza di obiezioni, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17,10.**

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ad esporre alla Commissione i risultati della riflessione condotta durante la sospensione.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Signor presidente, la questione è molto spinosa e delicata. Ritengo che abbia ragione l'onorevole Bonito quando afferma che il testo originario era molto pulito; fermo restando, quindi, che il nostro sforzo tendeva ad uno scopo ben preciso, credo che l'inciso « ovvero, per qualsiasi causa, ne è dichiarata la nullità » potrebbe creare gravi problemi. Ritengo, pertanto, che il testo dell'articolo 14, comma 3, capoverso 10, debba essere redatto nei seguenti termini: « Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta del riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia ». In tal modo, verrebbe mantenuto il concetto dell'inefficacia, senza confonderlo con il regime delle nullità. In sostanza, modifico il parere precedentemente formulato e mi dichiaro favorevole all'emendamento Saraceni 14.4.

**PRESIDENTE.** Chiedo al sottosegretario Contestabile se, alla luce delle motivazioni espresse dal relatore, intenda modificare a sua volta il parere contrario precedentemente formulato.

**DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo si rimette alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Saraceni 14.4, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione. *(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Simeone 14.5.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Signor presidente, desidero intervenire per preannunciare il voto contrario del mio gruppo su tale emendamento. Credo che la lettera della seconda parte del vigente testo dell'articolo 309, comma 9, del codice di procedura penale sia talmente solare che l'emendamento Simeone 14.5 rappresenterebbe un pleonasma. Quando, infatti, viene prescritto che « Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso », con ciò stesso si afferma, in modo addirittura più compiuto, il concetto espresso dall'emendamento Simeone 14.5, con il quale si propone il divieto per il tribunale del riesame di emettere ordinanza custodiale fondata sulle stesse ragioni di quella dichiarata inefficace.

Mi sembra, ripeto, che ci troviamo di fronte ad un'ipotesi già disciplinata, in maniera non equivoca ed anzi più compiuta, per cui proporrei di non intervenire su di un testo che, tra l'altro, è già stato sperimentato dal punto di vista giurisprudenziale. Per tali motivi e allo scopo di evitare il rischio di interpretazioni basate sulle considerazioni già esposte dall'onorevole Di Lello, preannuncio che il mio gruppo voterà contro l'emendamento in

questione. Vorrei, però, ascoltare il parere del relatore su quest'ultimo punto.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Una volta tanto, onorevole Finocchiaro Fidelbo, le sue osservazioni non mi convincono: pertanto, mantengo il mio parere favorevole a tale emendamento.

**ERNESTO STAJANO.** Personalmente, potrei condividere l'interpretazione data dalla collega Finocchiaro Fidelbo, perché l'ho sempre ritenuta conforme al dettato normativo; sta di fatto, però, che la giurisprudenza della Corte di cassazione — e, in particolare, delle sue sezioni unite — è volta in senso contrario rispetto all'interpretazione data dalla collega di una norma che ella stessa ha giustamente definito trasparente, di tal che si rende sommamente opportuno un intervento legislativo volto a porre la giurisprudenza della Corte in linea con quello che anche a me appare un testo trasparente. Credo quindi che l'emendamento in esame debba essere accolto, per rettificare un'interpretazione giurisprudenziale che non so se definire troppo lassista o troppo restrittiva: dipende dal punto di vista.

**GIOVANNI MARINO.** Signor presidente, sono perfettamente d'accordo con i presentatori dell'emendamento Simeone 14.5 e condivido le osservazioni dell'onorevole Stajano. Ritengo opportuno, infatti, che venga sancito in maniera chiara e precisa il divieto di emettere ordinanza di custodia cautelare fondata sulle stesse ragioni di quella dichiarata inefficace.

Proprio il riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione fatto dall'onorevole Stajano mi convince ancora di più della fondatezza dell'emendamento in questione. Preannuncio pertanto il mio voto favorevole sullo stesso.

**TULLIO GRIMALDI.** Vorrei sapere dal relatore in quali casi l'ordinanza perde di efficacia. I casi, infatti, sono ristretti soltanto a quelli in cui non vengano rispettati i termini di 5 o di 10 giorni.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Signor presidente, desidero intervenire solo per una precisazione sistematica. Mi chiedo per quale motivo l'espressione contenuta nell'emendamento 14.5 debba essere collocata alla fine del comma 10 e non debba invece essere inserita in sostituzione della seconda parte, ora terza parte, del comma 9. Non si capisce per quale motivo vi debbano essere due disposizioni, di cui una può sembrare speciale rispetto all'altra, giacché incide, negli stessi termini, sulla stessa materia; l'attività interpretativa diverrebbe in questo caso una specie di rebus inestricabile.

Tra l'altro, la nullità di cui al comma 10 potrebbe essere non attinente all'insufficienza delle ragioni che hanno motivato il provvedimento di custodia cautelare, ma potrebbe essere ben altro: nel testo che abbiamo approvato l'inefficacia deriva dalla non ottemperanza al termine dei 5 e dei 10 giorni. Si tratta — ripeto — di un pasticcio inenarrabile.

**PRESIDENTE.** Onorevole Finocchiaro, comprendo i motivi della sua insoddisfazione, ma le ricordo che siamo in fase di votazione.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Stiamo rischiando, presidente, di approvare una norma che risulterebbe così congegnata: « Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta del riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia, con divieto di emettere ordinanza che dispone la custodia cautelare fondata sulle stesse ragioni di quella dichiarata inefficace ». L'inserimento di quest'ultimo periodo poteva avere una sua ragione logica se avessimo lasciato l'inciso « ovvero, per qualsiasi causa, ne è dichia-

rata la nullità»; ma poiché stiamo parlando soltanto di inefficacia, per quale motivo introdurre, ripeto, quella disposizione?

**PRESIDENTE.** Onorevole Finocchiaro, in questa fase non posso che porre in votazione l'emendamento.

**GIACOMO GARRA.** Signor presidente, le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al principio del *ne bis in idem* evidentemente non sono assolutamente invocabili laddove dobbiamo far riferimento ad ordinanze e non a sentenze passate in giudicato. Mi chiedo, pertanto, se per dirimere le contrastanti vedute del relatore e della collega Finocchiaro, non sia possibile prevedere all'articolo 14 l'inefficacia delle ordinanze che dispongono la custodia cautelare, le quali non prendano in considerazione fatti sopravvenuti.

**VINCENZO FRAGALÀ.** Desidero ricordare ai componenti la Commissione giustizia che siamo costretti, a breve tempo dalla riforma del nuovo codice di procedura penale, a mutare le norme che erano state considerate da tutti di una chiarezza solare. Ci siamo accorti, cioè, nella prassi e nell'esperienza giudiziaria e giurisprudenziale, che le norme di cui agli articoli 274 e 275, nonostante la chiarezza e l'ineludibilità di alcuni principi, sono state quotidianamente calpestate, tant'è vero che da mesi stiamo lavorando per cercare di dare un'interpretazione definitiva a quelle norme.

Alla luce di tali considerazioni, non posso concordare con quanto sostenuto dalla collega Finocchiaro in ordine all'emendamento Simeone 14.5.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Onorevole Fragalà, si sta riferendo al mio intervento precedente?

**PRESIDENTE.** Onorevole Finocchiaro, non interrompa.

**VINCENZO FRAGALÀ.** A mio avviso la previsione contenuta nell'emendamento 14.5 non è ultronea, contraddittoria, inutile o illogica, come è stato sostenuto, per-

ché abbiamo eliminato l'inciso « ovvero, per qualsiasi causa ne è dichiarata la nullità ». Credo infatti che anche per l'unico caso di perdita di efficacia del provvedimento derivante dal mancato deposito da parte del pubblico ministero entro i 5 giorni degli atti di cui all'articolo 291, sia opportuno, per l'ermeneuta, l'interprete, in sostanza per chi applica la norma, inseguire il periodo di cui all'emendamento Simeone 14.5. Voglio assolutamente che si eviti che fra tre mesi tutto il nostro lavoro cada nel nulla e venga stravolto dall'ermeneuta che invece intende comunque perseguire il famoso fine - come dice il mio amico Stajano - dei sostanzialisti, che devono buttare il cuore al di là dell'ostacolo, per cui la norma si interpreta come si vuole. La presenza di più paletti, di più criteri è utile per tutti. Ritengo pertanto che l'intera Commissione dovrebbe votare a favore dell'emendamento 14.5.

**EMANUELE BASILE.** Mi sembra pacifico che si tratti di un principio a se stante, che non ha niente a che vedere con l'emendamento di cui ci stiamo occupando. Propongo quindi di individuare una diversa collocazione, sotto il profilo sistematico, della disposizione contenuta nell'emendamento. Se intendiamo ribadire tale principio nell'ambito di questa riforma, dobbiamo trovare una collocazione più adeguata, perché l'emendamento si riferisce solo alla violazione dei termini. Sarebbe quindi opportuno accantonare l'emendamento 14.5 che non risulta collegato alla materia recata dall'articolo 14 del testo unificato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Basile, devo ricordare a lei e alla Commissione che abbiamo già svolto una discussione generale nella quale avrebbero più legittimamente trovato luogo queste osservazioni; ora ci troviamo invece in sede di votazione dell'emendamento 14.5.

**EMANUELE BASILE.** Si tenga presente che il principio può essere affermato nell'ambito di questa riforma e lo si collochi sistematicamente in una parte diversa,

perché non ha nulla a che vedere con questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Le faccio notare che non può essere collocato in un'altra parte, perché esiste una serie di articoli che abbiamo già votato, mentre sull'articolo 309 stiamo votando adesso. Comunque l'articolo 14 sarà posto in votazione in linea di principio perché, in seguito all'approvazione dell'emendamento precedente, vi sono questioni legate alla libertà del soggetto, per cui occorrerà inviarlo alla Commissione affari costituzionali per il parere.

**EMANUELE BASILE.** Riduco la mia dichiarazione al fatto che a mio avviso non è ammissibile procedere all'approvazione di questo emendamento nell'ambito della norma di cui ci stiamo occupando.

**PRESIDENTE.** Chiedo ai presentatori dell'emendamento 14.5 se intendano mantenerlo.

**ALBERTO SIMEONE.** Sì, lo manteniamo.

**LUCA AZZANO CANTARUTTI.** Preannuncio che non parteciperò alla votazione dell'emendamento 14.5, ritenendo che non sia sorretta dai migliori intenti l'esigenza di addivenire ad una votazione su una disposizione molto importante: mi sembra che molti di noi abbiano riconosciuto questo principio come sacrosanto, ancorché non legato a questa collocazione. Per tale ragione, signor presidente, si dovrebbe trovare il modo di accantonare l'emendamento, dando alla Commissione il tempo per ricercare una collocazione sistematica diversa.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** In verità speravo che l'onorevole Simeone ritirasse l'emendamento, visto che la disposizione in esso contenuta non è correttamente collocata. Ripeto, stiamo disciplinando una causa di inefficacia; quindi che senso ha prevedere il divieto di emettere ordinanza di custodia cautelare fondata sulle stesse ragioni di quella dichiarata

inefficace? Qui non ci sono ragioni, non ci sono i presupposti, quindi non si può dire « fondata sulle stesse ragioni di quella dichiarata inefficace ».

Mi rendo conto delle ragioni espresse dall'onorevole Fragalà, però il principio non va collocato in questa parte; tutt'al più andrebbe inserito al termine di altre disposizioni. L'omissione è mia, mi assumo la responsabilità di non aver individuato una migliore collocazione dell'emendamento. È probabile che in seguito, affrontando la modifica di altre normative, riusciremo ad inserire questo principio; purtroppo — lo ribadisco — la disposizione non può essere collocata in questo punto. Non volevo dare ragione all'onorevole Finocchiaro Fidelbo (perché questa sera statisticamente le ho dato ragione troppe volte...!), però devo concordare con le sue osservazioni.

In conclusione, invito i presentatori a ritirare l'emendamento e a valutare l'opportunità di prevedere comunque, in altra sede, una disposizione che vada nel senso prospettato dall'emendamento 14.5.

**ALBERTO SIMEONE.** A questo punto mi rendo conto che effettivamente questa non è la giusta collocazione della norma. Ritiro pertanto il mio emendamento 14.5, però con l'impegno di ricercare una diversa collocazione della disposizione in esso contenuta, che mi sembra troppo importante perché non se ne tenga conto.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Ringrazio l'onorevole Simeone; cercheremo di trovare una soluzione.

**PRESIDENTE.** Avverto che si procederà alla votazione dell'articolo 14 nel suo complesso, come modificato nel corso della discussione, una volta acquisito il prescritto parere della I Commissione sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore ad esprimere il suo parere su tali emendamenti.



**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Scermino 15.1 e Mattarella 15.2.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione gli identici emendamenti Scermino 15.1 e Mattarella 15.2, accettati dal relatore.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore ad esprimere il suo parere su tali emendamenti.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Ayala 16.2, Pecoraro Scanio 16.7 e Mirone 16.8.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 16.1. Riassumo brevemente la questione. In sostanza, il Governo recepisce esattamente il nostro testo dell'articolo 16, concernente la modifica dell'articolo 335 del codice di procedura penale. All'apparenza sembra diverso perché dopo il capoverso 3-bis del comma 1 dell'emendamento 16.1 non viene inserito il capoverso 3-ter. Invece è sostanzialmente identico anche se formalmente suggerisce, a mio avviso correttamente, di modificare l'articolo 110 delle norme approvate con il decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 271, riguardante le incombenze a carico della segreteria della procura.

Invito l'onorevole Fragalà a ritirare il suo emendamento 16.10, perché, salvo qualche piccolo accorgimento, è sostanzialmente identico all'emendamento precedente.

Sugli identici emendamenti Saraceni 16.4 e Pecoraro Scanio 16.6 esprimo parere contrario, ed invito i presentatori a ritirare l'emendamento Garra 16.5 e Simone 16.9 (in quest'ultimo caso con grande mortificazione). Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Pagini 16.3 e mi riservo di esprimere il pa-

rere, in modo da acquisire i necessari chiarimenti, sull'articolo aggiuntivo Simone 16.01.

**PRESIDENTE.** Poiché i presentatori degli identici emendamenti Ayala 16.2, Pecoraro Scanio 16.7 e Mirone 16.8 sono assenti s'intende che vi abbiano rinunciato.

**GIACOMO GARRA.** Intervengo solo per un chiarimento; non mi sembra opportuno obbligare un soggetto, iscritto nel registro degli indagati, a nominare un avvocato per avere notizie in ordine ad una sua eventuale iscrizione, visto che nei suoi confronti non esiste ancora un procedimento. Se la procura ritiene che quella notizia debba rimanere riservata non fornirà alcuna risposta. Con la mia richiesta di chiarimento non intendo ritardare di un solo minuto l'esame del provvedimento, ma invito il relatore a riflettere sulla mia osservazione.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** L'emendamento 16.1 del Governo prevede che la comunicazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato sia effettuata alla persona interessata ed al suo difensore ove ne facciano richiesta; di conseguenza non è necessaria una doppia richiesta: o all'uno o all'altro.

**GIACOMO GARRA.** Desidero risulti a verbale che ritiro il mio emendamento 16.5 perché, dopo il chiarimento e la precisazione del relatore, esso appare superfluo.

**VINCENZO FRAGALÀ.** Accolgo l'invito del relatore e ritiro il mio emendamento 16.10.

**LUCA AZZANO CANTARUTTI.** Intervengo per avere un chiarimento su un dubbio, al quale non riesco a dare una risposta; mi riferisco al capoverso 3-bis del comma 1 dell'emendamento 16.1 del Governo, che peraltro condivido, il quale è del seguente tenore: « Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto

motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile ».

Mi chiedo se sia opportuno attribuire questo potere al pubblico ministero.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Per la verità, è l'unico organo che conduce le indagini e può arrivare ad una deliberazione sulla segretezza; tuttavia, non si tratta di un'ordinanza, ma di un decreto.

Come ho detto, è l'unico organo legittimato a farlo e ad esprimere una valutazione; il decreto, eventualmente, sarà impugnabile, quando è possibile, ma in questo caso ragioni di esigenza di giustizia non possono essere pretermesse.

**LUCA AZZANO CANTARUTTI.** Mi chiedo soltanto quali siano gli effetti derivanti dall'espletamento del gravame avverso tale decreto, nel momento in cui ciò sarà possibile, qualora esso sia accolto.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Nessuno. Gli effetti sono uguali a quelli derivanti da una intercettazione telefonica.

**EMANUELE BASILE.** Ho qualche perplessità sulle presunte finalità dell'articolo 358 del codice di procedura penale. A mio avviso, la previsione contenuta nell'articolo aggiuntivo Simeone 16.01 è pericolosa, perché stabilisce il principio che il pubblico ministero debba effettivamente svolgere indagini a beneficio dell'indagato, ancorché su istanza del difensore. Ritengo che tali indagini debbano comunque essere compiute autonomamente dalla difesa, e che il significato dell'articolo 358 debba essere circoscritto all'obbligo del pubblico ministero, nel momento in cui verifichi l'esistenza di elementi a beneficio dell'indagato, di non escluderli, ma di tenerne conto. Inoltre, poiché nell'articolo 358 non mi sembra ravvisabile un obbligo specifico di indagine del pubblico ministero, chiedo qualche chiarimento da parte dei presentatori.

**ALBERTO SIMEONE.** Ritiro il mio emendamento 16.9.

La *ratio* dell'articolo aggiuntivo 16.01 è da ricercarsi nel bilanciamento tra poteri del pubblico ministero e del GIP, questi ultimi di gran lunga inferiori e più contenuti rispetto a quelli del primo. La mia proposta vuole prevedere un controllo del giudice sull'operato del pubblico ministero in una sorta di bilanciamento dei poteri. In ogni caso, i poteri del pubblico ministero non verrebbero molto limitati, ma meglio disciplinati, ed è in questo aspetto la validità della mia proposta, di cui raccomando l'approvazione.

**GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI.** Desidero far notare la completezza dell'emendamento Saraceni 16.4, innanzitutto perché amplia la platea dei soggetti che possono richiedere le informazioni in questione e poi perché stabilisce che ciò possa avvenire anche a mezzo del difensore (con ciò risolvendo il problema posto dall'onorevole Garra); infine perché abolisce la formula « nulla », che può essere ingannevole: il cittadino che non venga assistito dal difensore, infatti, ricevendo una comunicazione che reca scritto « nulla » potrebbe essere tratto in inganno. È molto più semplice, allora, che nella risposta si espliciti che non vi sono i presupposti per rispondere positivamente.

**ROBERTO PAGGINI.** Il mio emendamento 16.3 è volto a sopprimere le parole « per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile » dall'articolo 16, comma 1, capoverso 3-bis. A mio avviso è un marchingegno piuttosto intelligente quello di fornire una risposta che può essere ambigua. L'unica cosa che non condivide è il termine di tre mesi, perché a volte, anche per casi connessi a reati minori, un simile periodo di tempo può essere insufficiente. Nel momento in cui l'indagato sa di esserlo potrebbe porre in essere atti di inquinamento delle prove (mi sembra più difficile, invece, nei casi in questione, la sussistenza del pericolo di fuga).

L'emendamento Saraceni 16.4 contiene la proposta da me presentata, però propone anche di eliminare il riferimento ai

reati esclusi dalla normativa in questione. A mio avviso è bene, invece, mantenere il riferimento all'articolo 275, comma 3, magari ampliandolo, visto che tale articolo è stato da noi modificato, proprio per evitare una sovraesposizione del magistrato. Se, cioè, questi deve assumere una posizione che costituisce esercizio di un potere discrezionale, in caso di reati di mafia si trova sovraesposto, situazione che è stata considerata da tutti negativa. In più, segnalo che, rispetto al testo originario dell'articolo 275, comma 3, inserirei la previsione della reclusione non inferiore a quattro anni, per simmetria con quanto abbiamo stabilito in relazione ad altri articoli.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 16.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 16 del testo unificato.

*(È approvato).*

Risultano pertanto preclusi gli identici emendamenti Saraceni 16.4 e Pecoraro Scanio 16.6, nonché l'emendamento Pagini 16.3.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo Simeone 16.01.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.**

Le perplessità da me nutrite in ordine a tale articolo aggiuntivo permangono anche dopo il chiarimento fornito dall'onorevole Simeone: pertanto, confermo il parere contrario espresso. La strategia a favore dell'imputato vuole che il pubblico ministero ascolti il meno possibile i testi della difesa, perché ciò può comportare gravi rischi. Con il testo proposto sembra proprio che si voglia seguire una strategia diversa, ossia costringere il pubblico ministero ad ascoltare i testi proposti dalla difesa. A mio giudizio, così facendo non si tutela l'interesse della difesa, ma si corre il rischio - pur con il grande rispetto e la grande stima che nutriamo nei confronti dei magistrati del pubblico ministero - di bruciare le prove a favore dell'indagato. Ecco perché, dal punto di vista strategico, non ritengo che la difesa debba insistere

sulla rivalutazione dell'articolo 358 fino al punto di rendere coattiva l'assunzione, da parte del pubblico ministero, di un indizio a favore dell'indagato.

Potremmo, invece, agire ai sensi dell'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, rivalutando quindi l'indagine privatistica; questo si sarebbe importante e rilevante, perché allora non vi sarebbero rischi di un eventuale inquinamento della fonte accusatoria. Rivalutare eccessivamente, però, l'articolo 358 non significherebbe - ripeto - seguire una cultura garantista.

**PRESIDENTE.** Onorevole Simeone, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 16.01?

**ALBERTO SIMEONE.** Insisto per la votazione, signor presidente, perché sono certo che l'articolo aggiuntivo da me presentato muova in senso estremamente favorevole all'indagato. Non dimentichiamo che quest'ultimo si trova in stato di custodia cautelare e, quindi, il difensore non ha altra possibilità se non quella di fornire al giudice gli elementi che possano consentire una diversa valutazione delle prove a carico dell'indagato.

**ERNESTO STAJANO.** Intervengo per una brevissima dichiarazione di voto.

Comprendo le ragioni che hanno indotto i presentatori di questo articolo aggiuntivo a formularlo in modo così stringente e preciso, però credo che nella sostanza abbia ragione il relatore. Ci troviamo di fronte ad una proposta di modifica che - diciamo pure - è in qualche modo stravolgente rispetto all'impostazione accusatoria del vigente codice di procedura penale. Per la verità, sono consapevole del fatto che dell'originaria impostazione accusatoria, a seguito di novelle e di sentenze della Corte, è rimasto ben poco e di ciò, naturalmente, mi dolgo; tuttavia ritengo che un'azione di riequilibrio dei poteri del pubblico ministero rispetto a quelli della difesa debba essere affidata ad un intervento legislativo di maggiore mo-

mento rispetto a quello rappresentato dall'emendamento in esame. Il rapporto andrebbe probabilmente ripensato in modo più radicale e semmai - se vogliamo rimanere nella cultura dei tempi - dovrebbe essere ripristinato il ruolo, se non pienamente, almeno parzialmente istruttorio del GIP, tramite una valorizzazione dell'incidente probatorio. In un prossimo futuro la Commissione si troverà probabilmente ad esaminare una proposta di legge che io stesso sto predisponendo in proposito. In conclusione, quindi, pur condividendo le ragioni, in astratto validissime, dell'articolo aggiuntivo, non posso che preannunciare un voto contrario su di esso.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor presidente, desidero preannunciare un mio voto favorevole su questo articolo aggiuntivo, che a mio avviso risponde proprio ad un'esigenza del rito accusatorio che finora è stata conculcata: mi riferisco alla necessità di trovare una soluzione all'inerzia del pubblico ministero di fronte alla richiesta, prevista dall'articolo 358 del vigente codice di procedura penale, proveniente dal difensore. Accade, cioè, che il difensore chieda al pubblico ministero di accertare ai sensi dell'articolo 358, per esempio, l'esistenza di un rapporto depositato in questura e che il difensore, ai sensi dell'articolo 38 delle norme di attuazione, non riesce ad ottenere, appunto perché è depositato in questura. A questo punto, se quel rapporto è favorevole alla tesi difensiva e il pubblico ministero si rifiuta di ottemperare alla richiesta, il difensore e soprattutto il GIP, che poi è il giudice che deve decidere sulle condizioni di sopravvivenza delle esigenze cautelari, non può intervenire. L'articolo aggiuntivo in questione è volto a conferire la possibilità al GIP di intervenire sull'inerzia del pubblico ministero perché, in alternativa, si renderebbe necessaria l'azione disciplinare nei confronti dello stesso pubblico ministero, ma sappiamo tutti che non esiste ministro di grazia e giustizia o procuratore generale presso la Cassazione disponibile ad atti-

vare l'azione disciplinare su un'inerzia di questo genere.

Non vedo il motivo per il quale un'inerzia del pubblico ministero, addirittura mirata ad impedire che venga confutata la tesi accusatoria, non debba trovare alcun rimedio, e non capisco perché il GIP non debba avere la possibilità di effettuare un controllo sulla stessa. Se mi spiegate le ragioni, potrei anche cambiare parere, come è già avvenuto altre volte, ma in questo modo, facendo esclusivamente riferimento ad una sistematicità presunta per cui l'articolo aggiuntivo si configurerebbe come un corpo estraneo rispetto alla costruzione accusatoria dell'attuale normativa, mi pare si faccia appello ad un criterio del tutto inadeguato.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Vorrei brevemente replicare all'onorevole Fragalà. Il punto fondamentale è che il legislatore ha introdotto l'articolo 358, a mio giudizio, proprio per giustificare ancora una volta il fatto che il pubblico ministero fa parte dell'ordinamento giudiziario, per giustificare quindi la sua collocazione di magistrato, sottintendendo, in sostanza, che il pubblico ministero è sì parte nel processo, ma in realtà, proprio attraverso l'articolo 358, esercita un'attività a favore dell'indagato rientrando così nella categoria di magistrato. Dobbiamo pertanto ricondurre il processo ad un modello di tipo accusatorio in cui le parti si confrontano in maniera paritaria: pubblica accusa e difensore devono essere in grado di raccogliere le prove.

Del resto l'emendamento Fragalà 20.3 in sostanza compendia quanto sto affermando. Questo emendamento, infatti, sottende una rivalutazione dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 271, nel senso che delega al difensore tutte le facoltà che questi rivendica, ossia conferisce al difensore la possibilità di assumere una serie di investigazioni che avranno poi rilevanza fin tanto che possono essere utilizzate anche ai sensi degli articoli 500 e 430 del codice di procedura penale.

Mi pare sia questo un modo corretto di interpretare il processo accusatorio, ossia

quel processo nel quale accusa e difesa si contendono il *certamen* e dove entrambi svolgono ruoli ben precisi e determinati in contrapposizione. Non si può assegnare ancora una volta al pubblico ministero, che ha già enormi poteri, anche la facoltà di investigare e di assumere le prove, con tutti gli annessi e connessi. Vorrei infatti verificare se una persona sprovveduta, chiamata a testimoniare, nel momento in cui si ritrovi sola dinnanzi al pubblico ministero, abbia il coraggio di fare affermazioni a favore dell'indagato; vi è il rischio, cioè, che di fronte al pubblico ministero quella tale persona possa riferire episodi in modo diverso da come accadrebbe se potesse riferire le sue dichiarazioni, per esempio, dinnanzi ad un notaio o a un ufficiale comunale, i quali redigono un processo verbale che fa fede fino a querela di falso.

Insisto pertanto nel sostenere la necessità di rivalutare l'articolo 38, di rivalutare, cioè, la figura del difensore. Conseguentemente, ritengo assolutamente improponibile — ripeto — conferire un ulteriore potere al pubblico ministero fino al punto da fargli assumere le prove che indichiamo debbano essere assunte.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Simeone 16.01, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Data l'assenza del presentatore dell'emendamento Elia 17.1, si intende vi abbia rinunciato.

Ritiro il mio emendamento 17.3.

Passiamo all'emendamento Fragalà 17.2.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Signor presidente, intervengo per chiedere una precisazione in ordine all'emendamento in questione, alla quale condiziono l'espressione del mio voto.

Nel testo proposto dal Comitato ristretto si stabilisce che il comma 1 dell'ar-

ticolo 369 del codice di procedura penale è in parte sostituito dalle parole: « Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia ». Alla luce dell'emendamento Fragalà 17.2, che aggiunge un terzo comma all'articolo 369, come si interpreta quella disposizione? Nel caso del comma 1 immagino si voglia intendere che l'atto al quale il difensore ha diritto di assistere, qualora non sia stato inviato l'avviso di garanzia, è nullo (potrebbe essere questa la spiegazione); ma in riferimento al comma 2, cioè alle modalità di spedizione dell'avviso di garanzia, mi chiedo se la nullità colpisca l'avviso di garanzia, il che mi parrebbe poco ortodosso. Se è questo il senso dell'emendamento il nostro voto sarà contrario.

**VINCENZO FRAGALÀ.** Ritiro il mio emendamento 17.2.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 17 del testo unificato.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18 del testo unificato che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

*(È approvato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare la discussione e la votazione degli articoli aggiuntivi all'articolo 18.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame dell'articolo 19 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore ad esprimere il suo parere su tali emendamenti.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** L'articolo 19, così come formulato dal Comitato ristretto, è molto confuso; personalmente ritengo preferibile l'adozione del vecchio testo. Infatti con la nuova formulazione demandiamo tutto al presidente del tribunale, espropriando di alcuni po-

teri il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, mentre siamo d'accordo sull'esigenza di lasciare al consiglio dell'ordine i poteri di disciplinare l'istituto del difensore di ufficio. Esprimo pertanto parere favorevole sull'emendamento Fragalà 19.2, soppressivo dell'articolo 19.

**GIOVANNI MARINO.** Nel testo del Comitato ristretto era contenuta una frase che mi sembra opportuno inserire nel vecchio testo; al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 19 si legge: « al comma 3, dopo le parole: 'ogni giorno' sono inserite le seguenti 'anche in caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria' ». Forse sarebbe opportuno fare questa precisazione, perché altrimenti in caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria il difensore di ufficio non si troverebbe mai. Si tratta di un problema che noi dovremo affrontare.

Mi permetto inoltre di richiamare l'attenzione della Commissione su un altro problema che non è stato affrontato; forse siamo stati un po' superficiali. Mi riferisco al compenso per il difensore di ufficio. Che cosa accade oggi? Si nomina un difensore di ufficio, il quale sostanzialmente non viene pagato da nessuno, né dal cliente né dallo Stato. È inutile allora stabilire che il difensore di ufficio ha diritto al compenso, perché occorre decidere chi debba pagare questo compenso ed in che modo. Sarebbe pertanto opportuno introdurre una disposizione che preveda che al difensore d'ufficio è dovuto un compenso, in base alle tariffe professionali, da liquidarsi al giudice precedente, secondo quelle modalità che sono previste, se non vado errato, dalla legge dell'8 luglio 1980 per i periti. Il perito che si vede liquidato il compenso si reca all'ufficio del registro e riscuote l'onorario, per cui il problema non si pone. Una disposizione analoga potrebbe essere adottata per il difensore d'ufficio, perché in questo modo noi assicureremmo a chi non ha difensore un'assistenza effettiva, reale.

Si tratta di un'esigenza che ho inteso esternare; la Commissione poi farà quello che riterrà opportuno, ma, ripeto, se non si stabilisce con precisione come e da chi il

difensore d'ufficio debba ricevere il compenso, questo istituto è destinato a rimanere quello che è tuttora, cioè evanescente.

**PRESIDENTE.** Sarebbe però opportuno evitare l'introduzione di disposizioni che possano comportare effetti finanziari, tali da richiedere l'acquisizione del parere della Commissione bilancio e quindi da rallentare l'iter del provvedimento.

**GIOVANNI MARINO.** Ho sollevato il problema. Si tratta di una proposta che potrà eventualmente essere avanzata in altra sede.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Potremo riservarci in futuro di disciplinare nuovamente la materia, anche perché ritengo che essa non sia attinente alla riforma della custodia cautelare, della quale ci stiamo occupando. Anche per questo sono favorevole alla proposta degli onorevoli Fragalà e Brogna di sopprimere l'articolo 19.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Fragalà 19.2, soppressivo dell'articolo 19, accettato dal relatore.  
(È approvato).

L'emendamento Mattarella 19.1 risulta pertanto precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 20 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore ad esprimere il suo parere su tali emendamenti.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Tralascio la discussione, che abbiamo già svolto poc'anzi quando abbiamo parlato dell'emendamento Simeone, in ordine al potenziamento delle indagini investigative da parte del pubblico ministero. Mi pare che invece in questo caso proprio il potenziamento dell'indagine investigativa da parte del difensore sia recepito nell'emendamento Fragalà 20.3, sostitutivo dell'articolo 20. Tale emendamento recepisce parte del contenuto del disposto di cui all'articolo 20 ed amplia i poteri del difen-

sore. Esprimo pertanto parere favorevole sull'emendamento Fragalà 20.3, il quale appare preferibile all'emendamento Fragalà 20.2 che potremmo considerare superato.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti Bindi 20.4 ed Elia 20.1.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Più tardi la Commissione esaminerà una serie di articoli aggiuntivi, presentati da tutti i gruppi, compreso il mio, per alcuni dei quali sta maturando un orientamento negativo, ritenendosi molti di tali emendamenti non ammissibili, perché estranei alla materia oggetto del provvedimento.

Ritengo che la stessa valutazione di inammissibilità dovrebbe riguardare gran parte delle disposizioni contenute nell'emendamento Fragalà 20.3, che incide su altre norme del codice e non su quelle che attengono strettamente all'esercizio della limitazione della libertà personale da parte del pubblico ministero ed ai diritti di difesa dell'imputato.

So che l'onorevole Fragalà ha tentato con questo emendamento - che trovo interessante - di risolvere la questione centrale, che ha attinenza al modello puramente accusatorio o meno del nostro sistema processuale, su cui si appassiona la dottrina e che riguarda l'impianto complessivo del nostro codice di procedura penale. Come tutti sanno, quello italiano, che si ispira al modello accusatorio, non è un sistema accusatorio vero e proprio, a differenza di quello vigente nei sistemi di *common law*, perché è un sistema nel quale alla difesa privata non viene attribuito compiutamente, in ordine all'acquisizione della prova ed al valore degli atti acquisiti dal difensore, lo stesso valore probatorio riconosciuto invece agli atti acquisiti dal pubblico ministero, autonomamente o su suggerimento del GIP.

Come ho detto, ritengo che questo emendamento incida su una questione centrale e nodale dell'impianto complessivo del codice, ma tratta pur sempre materia estranea a quella oggetto della nostra riforma e, quindi, dovrebbe essere dichia-

rato inammissibile. Ritengo, in subordine, - secondo la terminologia degli avvocati - che una questione così complessa non possa essere esaminata in questo momento, per una serie di ragioni, anche se, come ho già osservato, apprezzo l'interessante tentativo dei presentatori. Per esempio, trovo problematica la possibilità di far documentare da un giudice di pace, o da un delegato del consiglio dell'ordine, un atto acquisito dal difensore, che in tal modo poi dovrebbe assumere dignità di prova all'interno del processo. Inoltre trovo eccessivamente riduttivo che il pubblico ministero, solo ai fini delle richieste di ammissione delle prove al giudice del dibattimento, possa compiere ulteriori atti d'indagine, poiché anche quelli compiuti successivamente all'accoglimento del decreto di rinvio a giudizio possono essere atti definitivi rispetto all'accoglimento della richiesta di condanna, o anche di assoluzione, avanzata dal pubblico ministero.

Voglio sottolineare che si tratta di questioni troppo complesse e delicate per essere liquidate - scusate la brutalità del termine - con una votazione, senza un'approfondita discussione in Commissione. Pertanto chiedo una valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti estranei alla materia in discussione.

**PRESIDENTE.** In considerazione del rilievo testé prospettato, propongo di accantonare il seguito della discussione dell'articolo 20, per valutare congiuntamente i problemi di ammissibilità dell'emendamento Fragalà 20.3 e di alcuni articoli aggiuntivi presentati agli articoli 18, 20 e 22.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame dell'articolo 21 del testo unificato che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 22 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Elia 22.1 e Neri 22.3 s'intende che vi abbiano rinunciato.

Assumo temporaneamente l'incarico di relatore, in relazione ad una momentanea assenza del collega Della Valle.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Scermino 22.2.

FELICE SCERMINO. È necessario che esistano presidi a tutela dell'attività investigativa. Abbiamo abolito - come è giusto che sia - l'arresto in caso di falsa testimonianza e così via, ma è necessario che quando si dimostri la falsità delle informazioni vi sia l'esercizio dell'azione penale. Sembrava eccessiva la reclusione da uno a cinque anni, quindi ho cercato di mitigare la portata della norma con il ricorso all'applicazione dell'articolo 378 del codice penale, anche perché le dichiarazioni rese al pubblico ministero hanno più il sapore del favoreggiamento che non quello della deposizione testimoniale, dal momento che si tratta di informazioni. Sono queste le ragioni della mia proposta emendativa, su cui rimando il giudizio alla Commissione.

Desidero aggiungere che le dichiarazioni raccolte dal difensore sarebbero punibili solo in base all'articolo 483 del codice penale, il quale configura un reato per cui è prevista la reclusione fino a due anni. L'intera materia, quindi, dovrebbe essere rivista in modo complessivo. Ecco perché mi sembra prudente non sconvolgere la disciplina esistente, quindi mantenere la vigenza dell'articolo 371-bis, sia pure con l'aggiustamento proposto.

EMANUELE BASILE. Preannuncio che il mio gruppo voterà contro tale emendamento. Peraltro, nell'auspicabile adeguamento delle prerogative del pubblico ministero e del difensore, sottolineato anche dall'onorevole Della Valle, si arriverà alla situazione in cui anche il difensore potrà

assumere testi, per esempio davanti al notaio. La norma proposta con l'emendamento dovrebbe allora essere estesa anche alla falsa testimonianza resa dal teste a difesa; mi sembra decisamente eccessivo che si possa arrivare a questo punto, cioè che assumendo un teste davanti al notaio o al giudice di pace si debba procedere nei suoi confronti per falsa testimonianza, nel caso in cui si dimostri reticente. Sono quindi favorevole alla soppressione proposta dall'articolo 22.

TULLIO GRIMALDI. Desidero soltanto far notare che non è necessario introdurre il riferimento all'articolo 378, perché le false dichiarazioni rese davanti ad un pubblico ufficiale rientrano già nella fattispecie di tale articolo. Pertanto, l'emendamento del collega Scermino 22.2 mi sembra inutile.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Ricordo la discussione che si svolse in Assemblea nel momento in cui, con il famoso decreto Martelli, fu introdotta la norma di cui all'articolo 371-bis del codice penale. L'aspetto odioso di tale norma sta nel fatto che, nella prassi, può prestarsi a comportamenti non auspicabili. Ipotizziamo che il maresciallo si trovi nel corridoio ed il teste dinanzi al pubblico ministero: quest'ultimo potrebbe - è accaduto, anche se raramente, potrebbe accadere ancora - indurre il teste, vincendone la resistenza, a rendere dichiarazioni minacciando di farlo arrestare dal maresciallo che si trova fuori della stanza. È questo, per essere chiari, l'aspetto odioso della norma, che prevede la possibilità dell'arresto immediato del teste.

Il riferimento all'articolo 378 tentava di ovviare a questa situazione, affermando che quando si verifica una falsa testimonianza nelle dichiarazioni rese dinanzi al pubblico ministero vi è comunque la violazione di un bene. Si potrebbe anche decidere di mantenere una fattispecie specifica per colpire tale comportamento, per le caratteristiche peculiari che le dichiarazioni rese al pubblico ministero hanno. Ciò che



vogliamo evitare è, però, la torsione dell'istituto allo scopo di creare un ricatto nei confronti del soggetto interrogato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Scermino 22.2, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 22 del testo unificato.

*(È approvato).*

Sospendo brevemente la seduta, per consentire alla Commissione di svolgere le opportune riflessioni sulle questioni in precedenza sollevate.

**La seduta, sospesa alle 18,30, è ripresa alle 19.**

**PRESIDENTE.** Ricordo ai colleghi che poc'anzi sono state sollevate perplessità sull'attinenza alla materia oggetto del provvedimento dell'emendamento Fragalà 20.3 e che il voto su questo emendamento e sull'articolo 20 è stato accantonato per poter esprimere una valutazione complessiva su tale questione nonché sull'attinenza, alla materia oggetto del provvedimento, di un gruppo di articoli aggiuntivi agli articoli 18, 20 e 22.

Dopo attenta valutazione dei testi, ritengo che potrebbero effettivamente porsi problemi di ammissibilità per l'emendamento Fragalà 20.3 e per taluni articoli aggiuntivi in quanto concernenti argomento estraneo all'oggetto della discussione rappresentato dal contenuto del testo unificato di cui l'Assemblea della Camera ha deliberato il trasferimento alla Commissione in sede redigente.

Tenuto conto di questi problemi di ammissibilità, chiedo ai presentatori di valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento e gli articoli aggiuntivi in questione, riservandosi la Commissione di affrontare le relative tematiche in occasione dell'esame di altro provvedimento. Mi riferisco, in particolare, al già citato emendamento Fragalà 20.3, nonché agli articoli aggiun-

tivi 18.08, 18.09 e 18.010, concernenti il conflitto tra pubblici ministeri (articolo 54 del codice di procedura penale), 18.017 sul sostituto del difensore (articolo 102), 18.018 sulla valutazione delle prove da parte del giudice (articolo 192), 18.021 e 18.019 sugli esami testimoniali e i confronti tra testi (articoli 210 e 211), 18.06 sulla utilizzabilità in udienza degli atti delle indagini preliminari (articolo 358), 18.016 sulle richieste dei difensori nel corso delle indagini preliminari (articolo 367), 18.05 sull'incidente probatorio (articolo 392), 18.020 e 18.01 sulle letture dibattimentali (articolo 513), 18.011 e 18.012 sul ricorso per cassazione (articolo 606), 22.01 sui colloqui investigativi con detenuti (articolo 18-bis dell'ordinamento penitenziario), e 22.02 in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati.

Per gli altri articoli aggiuntivi si pone, inoltre, il problema che si tratta di questioni già all'esame della competente Commissione del Senato; a parte la questione di ammissibilità, ciò comporterebbe, comunque, la necessità di previe intese con l'altro ramo del Parlamento su quale delle due Camere debba affrontare la materia per prima. Mi riferisco agli articoli aggiuntivi Fragalà 18.04 sul fascicolo dibattimentale (articolo 431), 18.013, 18.014 e 18.022 sul giudizio abbreviato (articoli 438 e 440) e 18.02 e 18.03 sull'esame testimoniale e delle parti private in dibattimento (articoli 500 e 503). Anche con riferimento a quest'ultimo gruppo di articoli aggiuntivi, invito i presentatori a valutare l'ipotesi di un ritiro.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 20 e dei relativi emendamenti, precedentemente accantonati.

**VINCENZO FRAGALÀ.** Signor presidente, pur rimanendo convinto della validità delle norme contenute nell'emendamento 20.3, lo ritiro alla luce delle considerazioni che lei ha testé svolto.

Ritiro, altresì, l'emendamento 20.2.

**PRESIDENTE.** Poiché i presentatori degli emendamenti 20.4 e 20.1 sono as-

senti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 20 del testo unificato.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi agli articoli 18, 20 e 22, già accantonati.

VINCENZO FRAGALÀ. Alla luce delle considerazioni testé svolte dal presidente, ritiro i miei articoli aggiuntivi 18.08, 18.09 e 18.010.

In ordine all'articolo aggiuntivo 18.017, sul sostituto del difensore, se non vi sono problemi di inammissibilità, ritengo si tratti di disposizioni estremamente utili ai fini dell'economia processuale. Infatti, poiché il nuovo codice di procedura penale impone la presenza in aula del difensore durante l'interrogatorio e i colloqui in carcere, si pone l'assoluta necessità di nominare sostituti la cui delega è in vigore fino ad espressa revoca. L'articolo 102 del codice di procedura penale è stato, fino a questo momento, distorto e interpretato nel senso che la sostituzione si intendeva revocata ogni qualvolta il difensore si presentava in udienza, nel colloquio con il detenuto o in un'altra fase istruttoria o dibattimentale, creando notevoli difficoltà poiché ovviamente era necessario, di volta in volta, rinnovare la delega.

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, insisto nell'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo, poiché tratta materia estranea all'oggetto della discussione.

VINCENZO FRAGALÀ. Sta bene, presidente, ritiro l'articolo aggiuntivo 18.017 nonché gli articoli aggiuntivi 18.018 e 18.019.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore dell'articolo aggiuntivo 18.021 è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Fragalà 18.07.

VINCENZO FRAGALÀ. La norma, così emendata, riguarda le attività di indagine

del pubblico ministero e soprattutto il ricevimento della *notitia criminis* che, come sappiamo dalla cronaca giudiziaria degli ultimi mesi, è al centro di un dibattito sia dottrinario sia giurisprudenziale, se non addirittura politico.

Ritengo che con questo articolo aggiuntivo si istituiscano criteri di garanzia sia per il cittadino sia per il magistrato, al fine di evitare alcune « esuberanze », alcune disinvolture nell'iscrizione o meno della *notitia criminis* nel registro delle notizie di reato e soprattutto nell'utilizzo vero e proprio di questa *notitia criminis*. Ebbene, credo che questa norma sia non soltanto a garanzia del cittadino sottoposto ad indagine (il quale, come tutti sappiamo, con il nuovo codice di procedura penale invece di ottenere maggiore garanzia ha ottenuto — lo ha richiamato il Presidente della Repubblica proprio una settimana fa — sentenze anticipate soltanto con l'iscrizione nel registro degli indagati), ma anche a tutela dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'imparzialità del magistrato.

Per tali ragioni credo che su questa norma possa concordare sia la maggioranza sia la minoranza della Commissione.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Ritengo che la norma, così come è stata strutturata, sia estremamente pericolosa e mi meraviglio che l'onorevole Fragalà non abbia colto questa pericolosità. In sostanza, si conferisce carattere di ufficialità al cosiddetto fascicolo virtuale, il fascicolo apparente, che è incostituzionale perché non c'è più controllo sul momento in cui inizia l'indagine. Si corre il rischio che gli atti di indagine, in mancanza del riscontro rappresentato dalla posizione sul registro, possano compiersi in un segmento temporale estremamente dilungato perché il pubblico ministero lo ritiene tale; verrebbe così elusa la norma in forza della quale entro un termine ben preciso il pubblico ministero deve rinviare a giudizio o iscrivere o chiedere la proroga dei termini.

Così facendo siamo nell'anarchia più assoluta, perché « il pubblico ministero,

prima di provvedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato (...) quando vi è necessità ed urgenza » (lo stabilisce lui, evidentemente) « di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, può procedere direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, ad atti di polizia giudiziaria ». Ripeto, siamo nell'anarchia più assoluta. Francamente non condivido l'impostazione dell'articolo 330 così come viene presentato. Il discorso ci porterebbe molto lontano, per cui ho inteso restare nella sintesi ed indicare l'elemento di fondo che induce il relatore ad esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fragalà 18.07.

VINCENZO FRAGALÀ. Alla luce di queste considerazioni, ritiro il mio articolo aggiuntivo 18.07.

Dichiaro inoltre di ritirare i miei articoli aggiuntivi 18.06, 18.016, 18.05, 18.04, 18.013, 18.014, 18.022, 18.02, 18.03 e 18.020.

PRESIDENTE. Quanto all'articolo aggiuntivo Elia 18.015, in assenza dei presentatori si intende che vi abbiano rinunciato.

GIAN PIERO BROGLIA. Raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fragalà 18.01, di cui sono cofirmatario. Mi sembra che in questo caso la prova venga acquisita nel procedimento preliminare ed è proprio l'esatto contrario di quanto previsto dalla nostra Costituzione e del principio del processo accusatorio. La mia proposta prevede che « qualora lo stesso, avendo definito precedentemente il procedimento a suo carico, si avvalga della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare non possono essere utilizzate ed acquisite ai fini della decisione ». Noi sosteniamo quindi che esiste un ribaltamento dei principi del processo accusatorio; la prova viene formata nella fase preliminare del procedimento. Occorre inoltre considerare che ciò contrasta

con gli indirizzi forniti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, peraltro recepiti dal nostro ordinamento. Infatti il comma d) dell'articolo 6 di questa Convenzione europea così recita: « interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico ». Verificandosi esattamente il contrario di quello che ci viene ammonito in questo articolo della Convenzione, ci troviamo in una situazione in cui la prova viene acquisita nella fase preliminare. Inoltre, si tratta di un aspetto anticostituzionale, perché la prova si forma in assenza di contraddittorio e viene assunta non dal giudice ma da una parte, peraltro in lesione degli articoli 24, comma 2, e 101, comma 2, della Costituzione.

Pertanto l'articolo aggiuntivo dovrebbe ritenersi ammissibile proprio perché riguardante la parte del procedimento di cui stiamo discutendo, cioè la fase preliminare del processo. Viene assolutamente snaturata la parità tra le parti, consentendo al pubblico ministero di acquisire una prova e dando valore a questi atti, a queste dichiarazioni, nonostante l'imputato si avvalga della facoltà di non rispondere.

Chiedo pertanto alla Commissione di votare a favore dell'articolo aggiuntivo.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Condivido le osservazioni dell'onorevole Broglia, che sono più che pertinenti. Rimane forse un problema di ammissibilità, ma a ben guardare effettivamente l'articolo 513 riverbera poi i suoi effetti sull'indagine preliminare, perché altro non fa che recuperare atti assunti nel corso delle indagini preliminari. Quindi un certo collegamento potrebbe esserci, ma lascio evidentemente alla discrezione del presidente il compito di stabilire se vi sia o meno un problema di ammissibilità. Se l'articolo aggiuntivo fosse dichiarato ammissibile, il mio parere sarebbe favorevole.

FELICE SCERMINO. Faccio presente che l'articolo aggiuntivo Fragalà 18.01 con-

tiene un rilevante elemento di inammissibilità, peraltro incontestabile, che riguarda la lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare.

Voglio ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 254 del lontano 3 giugno 1992, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questa disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice disponga la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, ossia gli imputati di reato connesso, quando queste si avvalgono della facoltà di non rispondere; quindi, la pronuncia della Corte è in senso contrario al contenuto dell'articolo aggiuntivo.

Ritengo che le ragioni di illegittimità siano prevalenti rispetto a quelle di concretezza e pertanto esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo.

**EMANUELE BASILE.** A parte le ragioni indicate dall'onorevole Scermino, si correrebbe il rischio, se l'articolo aggiuntivo venisse accolto, che il pubblico ministero, per evitare che il soggetto si avvalga della facoltà di non rispondere successivamente alla celebrazione del rito abbreviato o del patteggiamento, neghi il consenso alla definizione del procedimento con i riti speciali.

**GIACOMO GARRA.** Ritengo che l'illustrazione dell'onorevole Brogna sia stata chiarissima, mentre tutt'altro che chiaro mi pare il testo dell'articolo aggiuntivo, che aggiunge perplessità a perplessità.

**EUGENIO BARESI.** Concordo con le considerazioni del collega Brogna, perché, in fondo, ritengo sia vero quanto sostiene l'onorevole Basile, nel senso che risulta molto comodo rilasciare tutta una serie di dichiarazioni all'accusa con la certezza poi di arrivare al patteggiamento con trattamenti di grande favore, come abbiamo constatato anche recentemente. In questo modo, si può dire quello che si vuole e sfuggire al dibattimento, come poi avviene

in concreto. Ritengo che in presenza di questa preoccupazione non dovrebbe essere concesso il patteggiamento, così almeno le dichiarazioni saranno rese con criterio e non contrabbandate per il raggiungimento di un fine.

**VINCENZO FRAGALÀ.** A quanto detto vorrei aggiungere che l'articolo aggiuntivo 18.01 tende a riequilibrare una grossa distorsione avvenuta nell'impianto accusatorio del nuovo processo penale, avvenuta nel momento in cui si è consentita l'utilizzazione della prova raccolta da una sola parte, senza il contraddittorio nella fase delle indagini preliminari. È avvenuto, in modo distorto, ed alcune volte anche intenzionale, che il pubblico ministero abbia raccolto la dichiarazione di un imputato del processo, il quale poi, utilizzando uno dei riti alternativi (quello abbreviato o il patteggiamento), è uscito dal processo. Nel momento in cui l'imputato condannato è stato chiamato a deporre nella lista testimoniale degli imputati di reato connesso da parte del pubblico ministero, ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere. In questo modo egli ha eluso il controllo non soltanto dell'imputato del processo, del suo difensore e del contraddittorio, ma anche quello del collegio giudicante.

Personalmente, insieme al collega Brogna, abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo per raccogliere il grido di dolore di un collegio del tribunale di Torino, V sezione penale, presieduta da Alberto Bernardi, giudici *a latere* Franco Giordana e Carmen Mecca. In un caso in cui il pubblico ministero è ricorso a questo trucco - perché di trucco processuale si tratta - il collegio ha esitato una sentenza con la quale, assolvendo l'imputato, ha dichiarato che non era stato possibile l'esame dell'imputato di reato connesso, che si era avvalso della facoltà di non rispondere e, successivamente, non ha acconsentito a sottoporsi al confronto con gli attuali imputati. Di conseguenza, il tribunale di Torino non ha potuto ulteriormente vagliare la credibilità di costoro, né sciogliere tutta

una serie di dubbi e di interrogativi, che bene avrebbero potuto trovare risposte mai date in precedenza.

Il grido di dolore contenuto nella sentenza del tribunale di Torino è una richiesta urgente affinché il legislatore, dopo essersi reso conto del rischio che sta correndo il nuovo processo penale, appronti i necessari rimedi per restituire al dibattimento la sua originaria funzione.

Con il sistema previsto dall'articolo 513 del codice di procedura penale la sentenza di condanna è scritta, in pratica, dal pubblico ministero, che presenta al dibattimento dei coimputati di reato connesso, i quali possono avvalersi, speciosamente, o per altri motivi, della facoltà di non rispondere, sottraendosi all'esame del loro giudice naturale, che, come sappiamo, non è il pubblico ministero, ma il giudice del dibattimento.

L'articolo aggiuntivo in questione è una norma di civiltà giuridica che sottopongo all'attenzione dei colleghi della Commissione, molti dei quali sono illustri operatori del diritto sia nell'ordine giudiziario, sia nell'ordine forense. Voglio altresì richiamare la loro attenzione sul recentissimo e clamoroso caso della banda della Uno bianca, dove, sulla scorta di una dichiarazione, resa nella fase delle indagini preliminari da parte di una cosiddetta pentita, alcune persone sono state accusate di determinate rapine e delitti. Sulla scorta di quella dichiarazione, che non è stata controllata in dibattimento, alcune persone innocenti sono state accusate calunniosamente e condannate addirittura con sentenza definitiva essendo stati esitati gli ulteriori gradi di giudizio.

Di fronte a precedenti di questo genere e di tale clamore la Commissione e, soprattutto, il Parlamento non possono assolutamente, con nessun pretesto, evitare una modifica della norma nel senso indicato dalla nostra proposta.

Per quanto riguarda la pronuncia della Corte costituzionale, ritengo che il nostro articolo aggiuntivo superi la sentenza n. 254, perché dà una interpretazione

precisa all'intento ed alla *ratio* del legislatore, ossia che secondo i principi generali del processo penale la prova si forma in dibattimento e qui deve essere controllata. Sfido chiunque a dimostrarmi che un principio di questo genere possa essere dichiarato incostituzionale.

ERNESTO STAJANO. Purtroppo, debbo accettare la sfida lanciata dal collega Fragalà, perché la Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1992, n. 254, estensore Ferri (una brutta sentenza, in verità, non ho difficoltà a riconoscerlo), ha dichiarato proprio l'incostituzionalità di una disposizione quale quella che il collega Fragalà vorrebbe introdurre nel nostro ordinamento. Ci troviamo, cioè, di fronte ad una situazione purtroppo non emendabile con una disposizione del tipo di quella formulata dal collega Fragalà, pertanto non posso che dichiararmi contrario a tale emendamento.

Il problema probabilmente esiste e la soluzione va ricercata nell'estensione del meccanismo dell'incidente probatorio al fine di acquisire le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale. La Commissione dovrà in futuro occuparsi di effettuare una valutazione del codice di procedura penale nel suo insieme e, più specificamente, dei poteri del giudice delle indagini preliminari. Sta di fatto che, purtroppo, in questa fase non possiamo dare ingresso nell'ordinamento ad una disposizione del genere che - ripeto - finirebbe senz'altro per essere censurata dalla Corte costituzionale.

VINCENZO FRAGALÀ. Se è una brutta sentenza ...

ERNESTO STAJANO. Per di più debbo dire che si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto, con la quale, cioè, si rigetta l'eccezione di incostituzionalità in quanto la norma va interpretata nel senso che, anche se il teste si rifiuta di rendere dichiarazioni dopo averle già rese di fronte al giudice delle indagini preliminari,

le sue affermazioni possono essere utilizzate. Se è questa la lettura che bisogna dare della norma — in correlazione, evidentemente, con il primo comma dell'articolo 513 —, sulla base dell'inequivoco dettato della sentenza della Corte, un'ulteriore precisazione, con l'aggiunta di un terzo comma che affermi un'interpretazione contraria a quella suggerita dalla Corte, determinerebbe certamente la dichiaratoria di illegittimità costituzionale della norma.

Ripeto: l'esigenza esiste, ma la soluzione proposta con l'emendamento in questione risulta insoddisfacente rispetto ad una materia assai più complessa, che necessita conseguentemente di una rivisitazione generale dell'istituto delle dichiarazioni rese in fase di indagine preliminare.

TULLIO GRIMALDI. Concordo con le affermazioni del collega Stajano. Si tratta, in effetti, di una brutta sentenza, che d'altronde, come altre, fa riferimento ad un criterio di ragionevolezza che non si comprende come possa modificare un principio che più volte è stato ribadito dalla cultura processualistica, ossia quello secondo cui la prova deve formarsi nel contraddittorio delle parti e, soprattutto, deve essere acquisita direttamente dal giudice che deve assumere la decisione. È chiaro che la sentenza della Corte costituzionale aveva essenzialmente lo scopo di rendere possibile l'ingresso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nei processi collegati. Si tratta di una materia delicata, di cui credo dovremo occuparci in sede di esame di un progetto di legge in grado di ridisegnare meglio il tema dell'acquisizione della prova e penso che con l'emendamento proposto non si possa giungere a questo scopo. Oltre tutto, ci troveremo di fronte ad un evidente problema di ammissibilità, andando a toccare un argomento che, per di più, non forma oggetto diretto delle proposte attualmente all'esame della Commissione.

Pur essendo d'accordo sulla sostanza del problema, quindi, inviterei il collega

Fragalà a ritirare il suo articolo aggiuntivo 18.01.

VINCENZO FRAGALÀ. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 18.01.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Acquarone non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo articolo aggiuntivo 18.011.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo Fragalà 18.012.

VINCENZO FRAGALÀ. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo Basile 20.01.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale articolo aggiuntivo, che attiene strettamente alla materia della custodia cautelare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Basile 20.01.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 22.

VINCENZO FRAGALÀ. In relazione alle considerazioni svolte dal presidente sulla materia oggetto del provvedimento, ritiro il mio articolo aggiuntivo 22.01.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 22.02, accogliendo l'invito in precedenza rivolto dal presidente.

Desidero ricordare che, in sede di discussione dell'articolo 2, il relatore si era impegnato a formulare un emendamento riferito alle norme transitorie inerente alla registrazione degli interrogatori delle persone in stato di detenzione.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Quell'articolo è stato approvato, quindi non è possibile in questa fase inserire una simile norma.

**PRESIDENTE.** Se si tratta di una norma aggiuntiva, si può inserire un altro articolo nel testo; il relatore potrà presentare il suo emendamento nella seduta di domani. La Commissione per il momento ha completato il suo lavoro, restando da procedere alla definitiva approvazione degli emendamenti che, nel corso della discussione, sono stati approvati in linea di principio, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della I Commissione. La I Commissione si pronuncerà nella giornata

di domani su tale questione, pertanto rinvio il seguito dell'esame del provvedimento a domani pomeriggio.

**La seduta termina alle 19,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 15 dicembre 1994.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO





ALLEGATO 1



**Progetti di legge in materia di modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (759, 988, 1005, 1007, 1033 e 1203).**

**TESTO UNIFICATO**

**ARTICOLI 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22**

**ART. 14.**

1. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Nel termine previsto dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3. ».

2. All'articolo 309 del codice di procedura penale, il comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 ».

3. All'articolo 309 del codice di procedura penale, i commi 5, 8 e 10, sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno 3 giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta del riesame non interviene entro il termine prescritto ovvero, per qualsiasi causa, ne è dichiarata la nullità, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia. ».

**ART. 15.**

1. Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno della udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti ».

**ART. 16.**

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 275 comma 3 e comunque per un delitto

punito con la reclusione superiore nel massimo a quattro anni, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore ove ne facciano richiesta.

*3-bis.* Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

*3-ter.* La segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è negativa o se non può essere data risposta, informa il richiedente entro dieci giorni, mediante certificazione su cui è apposta la formula: "nulla" ».

#### ART. 17.

1. All'articolo 369, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia » sono sostituite dalle seguenti: « Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia ».

#### ART. 18.

1. All'articolo 386, comma 5, del codice di procedura penale le parole: «, se infermo, » sono soppresse.

#### ART. 19.

1. L'articolo 29 delle norme approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

*a)* i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente del tribunale, su designazione nominativa del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, provvede alla formazione di un elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio in numero proporzionale a quello dei magistrati in servizio negli uffici del

circondario. L'elenco è aggiornato con cadenza annuale.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario. »;

*b)* al comma 3, dopo le parole: « ogni giorno » sono inserite le seguenti: «, anche in caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria, ».

2. Nella prima applicazione del presente articolo, il presidente del tribunale provvede alla formazione dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 29 delle norme approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 20.

1. All'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti i seguenti commi:

« *2-bis.* Il difensore della persona sottoposta alle indagini può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

« *2-ter.* La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione. ».

#### ART. 21.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo

23, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la remissione in libertà del detenuto, dispone che copia del provvedimento sia

trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.

1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti ».

ART. 22.

1. L'articolo 371-bis del codice penale è abrogato.



ALLEGATO 2





**Progetti di legge in materia di modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (759, 988, 1005, 1007, 1033 e 1203)**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI AGLI ARTICOLI  
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22**

*All'articolo 14, comma 3, sostituire il capoverso 5 con il seguente:*

« 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1 ».

14. 7.

Fragalà, Broglia.

*All'articolo 14 sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Nell'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia" ».

14. 1.

Il Governo.

*All'articolo 14, comma 3, capoverso 5, aggiungere, in fine, le parole: nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.*

14. 2.

Simeone.

*All'articolo 14, comma 3, dopo il capoverso 8, aggiungere il seguente:*

« 9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma in senso favorevole all'imputato o conferma l'ordinanza oggetto del riesame, decidendo anche sulla base degli elementi direttamente adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Nei casi di particolare complessità, il tribunale, se l'imputato ne ha fatto istanza all'atto della presentazione della richiesta di riesame o successivamente, può adottare la decisione nel termine di trenta giorni. Il tribunale può annullare o riformare il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso ».

14. 6.

Fragalà, Broglia.

*All'articolo 14, comma 3, capoverso 10, sopprimere le seguenti parole: Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o.*

14. 3.

Finocchiaro Fidelbo, Bonito, Scozzari.

*All'articolo 14, comma 3, capoverso 10, sopprimere le seguenti parole: ovvero, per qualsiasi causa ne è dichiarata la nullità.*

14. 4.

Saraceni, Di Lello Finuoli.

All'articolo 14, comma 33, capoverso 10, sopprimere la parola: immediatamente.

14. 8.

Il Relatore.

All'articolo 14, comma 3, capoverso 10, aggiungere, in fine, le parole: , con divieto di emettere ordinanza che dispone la custodia cautelare fondata sulle stesse ragioni di quella dichiarata inefficace.

14. 5.

Simeone, La Grua, Cola, Simonnelli.

All'articolo 15, comma 1, capoverso, dopo le parole: trasmette al tribunale l'ordinanza appellata, aggiungere le seguenti: e gli atti su cui si fonda.

\* 15. 1.

Scermino.

All'articolo 15, comma 1, capoverso, dopo le parole: l'ordinanza appellata, aggiungere le parole: e gli atti su cui la stessa si fonda.

\* 15. 2.

Mattarella, Bindi.

Sopprimere l'articolo 16.

\* 16. 2.

Ayala.

Sopprimere l'articolo 16.

\* 16. 7.

Pecoraro Scanio.

Sopprimere l'articolo 16.

\* 16. 8.

Mirone.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 275, comma 3, e comunque per un delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a quattro anni, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile ».

2. Dopo l'articolo 110 delle norme approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

ART. 110-bis.

1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è negativa o se non può essere data risposta, informa il richiedente entro dieci giorni, mediante certificazione su cui è apposta la formula « nulla ».

16. 1.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito al suo difensore ove ne facciano richiesta ».

« 3-bis. Se sussistono effettive e gravi esigenze attinenti a specifiche attività di indagine, il pubblico ministero può con decreto motivato disporre che, per periodi determinati non eccedenti complessivamente tre mesi e sei mesi quando si procede per taluno dei delitti elencati nell'articolo 275, comma 3, non siano date le co-

municazioni indicate nel comma 3. Gli estremi del decreto sono iscritti non oltre le ventiquattro ore nello stesso registro. Copia del decreto è inviata nello stesso termine al procuratore generale, che la conserva fino alla conclusione del procedimento ».

« 3-ter. La segreteria del pubblico ministero, se la risposta è negativa o se non può essere data risposta, rilascia entro dieci giorni certificazione su cui è apposta la formula: "nulla" ».

16.10.

Fragalà, Broglia.

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

ART. 16.

1. Al comma 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tuttavia la persona sottoposta alle indagini, il querelante, il denunciante e la persona offesa dal reato, anche a mezzo del difensore, possono richiedere le informazioni sulle iscrizioni previste dal comma 1, che li riguardano. Il pubblico ministero, se la risposta è negativa, o se non può essere data risposta positiva per gravi ragioni attinenti alla salvaguardia delle indagini, informa il richiedente entro dieci giorni che non vi sono i presupposti per rispondere positivamente, altrimenti fornisce le informazioni richieste ».

16. 4 \*.

Saraceni, Di Lello Finuoli.

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

ART. 16.

1. Al comma 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tuttavia la persona sottoposta alle indagini, il querelante, il denunciante e la persona offesa dal reato, anche a mezzo del difensore, possono richiedere le informazioni sulle iscrizioni previste dal comma 1, che li riguardano. Il pubblico ministero, se la risposta è

negativa, o se non può essere data risposta positiva per gravi ragioni attinenti alla salvaguardia delle indagini, informa il richiedente entro dieci giorni che non vi sono i presupposti per rispondere positivamente, altrimenti fornisce le informazioni richieste ».

16. 6 \*.

Pecoraro Scanio.

*All'articolo 16, comma 1, capoverso 3, sostituire le parole:* sono comunicate alle persone alle quali il reato è attribuito e al suo difensore ove ne facciano richiesta *con le seguenti:* sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito o al suo difensore ove, rispettivamente, ne abbiano fatto richiesta.

16. 5.

Garra.

*All'articolo 16, comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole:* ove ne facciano richiesta.

16. 9.

Simeone, Cola, La Grua, Simonelli.

*All'articolo 16, comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole:* per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

16. 3.

Paggini.

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

Dopo l'articolo 367 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« ART. 367-bis. - 1. Quando il pubblico ministero ritiene che sussistono ragioni per non procedere agli accertamenti di cui all'articolo 358 espressamente richiesti nell'interesse della persona sottoposta alle indagini ed in stato di custodia cautelare, provvede, senza ritardo e comunque entro 15 giorni, con decreto motivato,

comunicando al richiedente il non accoglimento della richiesta.

2. Il decreto motivato è trasmesso al GIP il quale, se ritiene che i richiesti accertamenti siano decisivi ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 ovvero delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, li indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di essi ».

16. 01.

Simeone, La Grua, Cola, Simonelli.

*Sopprimere l'articolo 17.*

17. 1.

Elia, Bindi.

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

ART. 17.

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

« ART. 369. - (Informazione di garanzia). — 1. Sin dall'inizio delle indagini e comunque entro due giorni dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato, in riferimento al comma 1 dell'articolo 335, il pubblico ministero invia una informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.

2. L'invio della informazione di garanzia è effettuato esclusivamente a mezzo posta, in plico chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

17. 3.

Maiolo.

*All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 369 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma:

1-ter. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 178, lettera c).

17. 2.

Fragalà, Broglio.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 54 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, denuncia il contrasto secondo le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 30 ».

18. 08.

Fragalà, Broglio.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 54-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, denuncia il contrasto secondo le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 30 ».

18. 09.

Fragalà, Broglio.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Dopo l'articolo 54-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 54-ter. — 1. La Corte di cassazione decide sui contrasti proposti a norma degli articoli 54-bis e 54-ter, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31, 32, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 25.

3. Il contrasto di cui agli articoli 54-bis e 54-ter, può essere denunciato anche dalla persona sottoposta al procedimento secondo le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 30 ».

18. 010.

Fragalà, Broglio.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. L'articolo 102 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 102. - 1. Il difensore per le esigenze del suo mandato, può designare un sostituto processuale.

2. Il sostituto esercita tutti i diritti ed assume i doveri del difensore.

3. Il sostituto agisce in forza di una delega conferita dal difensore che ha efficacia sino all'intervento di una espressa revoca ».

18. 017.

Fragalà.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 192. - (Valutazione della prova). - 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 210 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova, estranei alle dichiarazioni stesse, che ne confermano l'attendibilità. ».

18. 018.

Fragalà.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Al quarto comma dell'articolo 210 del codice di procedura penale aggiungere, in fine, le parole:

« Tale facoltà non è ammessa ove le stesse abbiano precedentemente definito il procedimento a loro carico, avendo, in questo caso, gli stessi doveri dei testimoni ».

18. 021.

Acquarone.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. L'articolo 211 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 211. - (Presupposti del confronto). - 1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate o le cui dichiarazioni siano state lette in dibattimento ai sensi dell'articolo 513, quando vi è disaccordo tra esse su fatti e circostanze importanti.

2. Le persone di cui all'articolo 210 che debbano essere sottoposte a confronto sono citate d'ufficio e hanno l'obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo e procura in altro modo che il confronto sia effettuato in dibattimento e con le garanzie del contraddittorio.

3. Esse sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Prima che abbia inizio il confronto, il giudice avverte le persone di cui all'articolo 210 che, salvo quanto disposto dall'articolo 88 comma 1, esse hanno facoltà di non sottoporvisi.

18. 019.

Fragalà.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 330. - 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei

reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate e trasmesse a norma degli articoli seguenti.

2. Il pubblico ministero, prima di provvedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, quando vi è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservare le tracce, può procedere direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, ad atti di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 369.

3. Al di fuori dei casi indicati nel comma precedente, gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, prima dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, non possono essere utilizzati.

18. 07.

Fragalà, Broglia.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Nel codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 358-bis. — 1. Fatta eccezione per gli atti indicati nell'articolo 431, i verbali degli atti compiuti nelle indagini preliminari possono essere utilizzati in dibattimento soltanto ai fini delle contestazioni previste nel comma 3 dell'articolo 550 e nel comma 4 dell'articolo 503 ».

18. 06.

Fragalà, Broglia.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 367 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2. Quando una richiesta riguardi un accertamento o un atto a norma dell'articolo 358, seconda parte, il pubblico ministero, ove non ritenga di dover procedere, la respinge senza ritardo con decreto motivato. Si applica la disposizione dell'articolo 328 comma 1 del codice penale ».

18. 016.

Fragalà.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Nell'articolo 385 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. L'arresto non è consentito per il delitto di false informazioni al pubblico ministero previsto dall'articolo 371-bis del codice penale.

18. 015.

Elia, Bindi.

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Nel codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 392-bis. — 1. Il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori dei casi indicati nell'articolo 392 ».

18. 05.

Fragalà, Broglia.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

1. Nell'articolo 431 del codice di procedura penale la lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: « *d)* i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio nei casi indicati nell'articolo 392, e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria ».

18. 04.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

All'articolo 438 nel codice di procedura penale, al comma 1, sono soppresse le parole: « con il consenso del pubblico ministero »; il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La richiesta nell'udienza è formulata oralmente; negli altri casi è formulata con atto scritto ».

18. 013.

Fragalà.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

All'articolo 439 del codice di procedura penale, al comma 1, sono soppresse le parole: « unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero »; il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La richiesta può essere presentata anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

18. 014.

Fragalà, Broglia.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

All'articolo 440 nel codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti ».

18. 022.

Fragalà, Broglia.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

Il comma 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni assunte ai sensi dell'articolo 392-bis, utilizzate per la contestazione, sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità ».

18. 02.

Fragalà, Broglia.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Le dichiarazioni assunte a norma dell'articolo 392-bis sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 ».

18. 03.

Fragalà, Broglia.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 513. — *(Lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare dell'imputato o coimputato nel medesimo reato o da persona imputata nel procedimento connesso a norma dell'articolo 210).* — 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente, ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle udienze preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero procura in altro modo che il dichiarante sia sentito in dibattimento con le garanzie del contraddittorio.

3. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante ovvero se questi, pur presentandosi, si avvale della facoltà di non rispondere, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.

4. Qualora le dichiarazioni dell'imputato, del coimputato nel medesimo reato o dell'imputato di reato connesso ai sensi dell'articolo 210, lette in dibattimento ai sensi del comma precedente e inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 515 contrastino su fatti e circostanze importanti con le dichiarazioni rese al dibattimento da testimoni, consulenti tecnici coimputati nel medesimo reato o altre persone imputate nel procedimento connesso a norma dell'articolo 210, il giudice dispone il confronto.

5. Il giudice, sentite le parti, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo dei dichiaranti ovvero procura in altro modo che il confronto sia effettuato in dibattimento con le garanzie del contraddittorio.

Se non è possibile operare in presenza di entrambi i dichiaranti, ovvero se uno dei dichiaranti, pur comparando, dichiara di avvalersi della facoltà di non sottoporsi che gli sia attribuita dalla legge, il giudice ne dà atto verbale.

6. Qualora non compaia o si avvalga della facoltà di non sottoporsi al confronto il dichiarante che ha reso le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il giudice dispone che le dichiarazioni medesime, che sono state lette ed acquisite al fascicolo per il dibattimento, siano eliminate dal fascicolo stesso. Tali dichiarazioni non possono comunque essere utilizzate ai fini della decisione. ».

18. 020.

Fragalà.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 513 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Qualora lo stesso, avendo definito precedentemente il procedimento a suo carico, si avvalga della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare non possono essere utilizzate ed acquisite ai fini della decisione.

18. 01.

Fragalà, Broglia.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**ART. 18-bis.**

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

e) mancanza o illogicità della motivazione.

\* 18. 011.

Acquarone.



Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

e) mancanza o illogicità della motivazione.

\* 18. 012.

Fragalà, Broglio.

Sopprimere l'articolo 19.

19. 2.

Fragalà, Broglio.

All'articolo 19, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente ai processi con detenuti.

19. 1.

Mattarella, Bindi.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-bis. I difensori hanno facoltà di documentare personalmente le dichiarazioni rilasciate dalle persone indicate al comma 1 ovvero di farle documentare, nelle forme previste dalla legge per i rispettivi atti, da un notaio, da un giudice di pace o da altro pubblico ufficiale autorizzato ovvero dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un suo delegato.

1-ter. Nella fase delle indagini preliminari i difensori hanno facoltà di presentare direttamente al giudice tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della decisione, acquisiti nell'esercizio dell'attività indicata al comma 1. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia.

1-*quater*. I difensori hanno altresì facoltà di depositare nel fascicolo del pubblico ministero per l'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 419 comma 2 del codice ovvero per il dibattimento, nei termini previsti dagli articoli 468 comma 1 e 567 comma 2 del codice, la documentazione dell'attività indicata al comma 1.

1-*quinqies*. La documentazione depositata per l'udienza preliminare può essere utilizzata per l'esercizio del potere previsto dall'articolo 422 comma 1 del codice e per la decisione. La documentazione delle dichiarazioni, depositata per il dibattimento, può essere utilizzata dalle parti per le contestazioni a norma dell'articolo 500 del codice ».

2. Nell'articolo 430 del codice di procedura penale le parole: « ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « ai soli fini delle richieste di ammissione delle prove al giudice del dibattimento ».

20. 3.

Fragalà, Broglio.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

1. Nell'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini può presentare direttamente all'autorità giudiziaria elementi che egli reputa rilevanti ai fini dei provvedimenti da adottare.

2-ter. La documentazione presentata all'autorità giudiziaria è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore ne richiede la restituzione ».

20. 2.

Fragalà, Broglio.

All'articolo 20, al comma 1, dopo le parole: 2-bis. aggiungere le seguenti: Ad eccezione dei provvedimenti in ordine ai reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

20. 4.

Bindi, Acquarone, Mattarella.

All'articolo 20, comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

20. 1.

Elia, Bindi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Dopo l'articolo 102 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: « Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. », è inserito il seguente:

« 102-bis. — (Reintegrazione nel posto di lavoro per ingiusta detenzione). — 1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice di procedura penale ovvero di quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione ».

20. 01.

Emanuele Basile.

Sopprimere l'articolo 22.

\* 22. 1.

Elia, Bindi.

Sopprimere l'articolo 22.

\* 22. 3.

Neri.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

1. All'articolo 371-bis del codice penale le parole: « con la reclusione da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 378 del codice penale ».

22. 2.

Scermino.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. All'ultimo comma dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, aggiungere il seguente: « Tutti i colloqui indicati nel presente articolo possono effettuarsi solo se integralmente documentati nei modi previsti dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale e i relativi atti devono essere depositati presso l'ufficio del procuratore della Repubblica competente per le indagini oggetto del colloquio investigativo ».

22. 01.

Fragalà, Grimaldi, Stajano.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Costituiscono illecito disciplinare del magistrato, punito con la sanzione non inferiore alla censura:

a) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni;

ogni altra rilevante violazione ovvero l'adozione di provvedimenti giudiziari la cui motivazione consista nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

b) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

c) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o, quando è idonea a ledere diritti altrui, sugli affari definiti.

22. 02.

Finocchiaro Fidelbo.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC12-2RG-8  
Lire 1800